

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXC. SEDUTA

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Pag.

Disegno di legge: «Nuove norme per le elezioni regionali» (377) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	6995, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7004, 7005 7006, 7007, 7008, 7018, 7023, 7025, 7026
BIANCO	6996
LANZA DI SCALEA	6997
CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore	6997, 6998, 6999, 7018
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	6997, 6998, 6999 7000, 7001, 7002, 7003, 7005, 7006, 7007, 7008, 7024, 7026
POTENZA	6998, 7006
NAPOLI	6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7004, 7006, 7020, 7026
STABILE	6999, 7005, 7016, 7024, 7026
CASTORINA	6999, 7007, 7008
ARDIZZONE	7000, 7001, 7005, 7023
GENTILE	7002, 7003, 7004, 7005
BONGIORNO	7004, 7006
MARCHESE ARDUINO	7006, 7015
CASTROGIOVANNI	7009, 7016, 7025
MONTALBANO	7017, 7018
D'ANTONI	7017
GALLO CONCETTO	7018
SEMINARA	7019
ALESSI	7024
(Votazioni segrete)	7025, 7026
(Risultati delle votazioni)	7025, 7027
Interrogazione (Annuncio di risposta scritta)	6995
Sui lavori dell'Assemblea:	
MAROTTA	7027
PRESIDENTE	7027
MONTALBANO	7027

ALLEGATO

Risposta scritta ad interrogazione:

Risposta del Presidente della Regione all'interrogazione n. 1230 dell'onorevole Mondello

7029

La seduta è aperta alle ore 17,18.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta da parte del Presidente della Regione, la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Mondello (1230) e che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per le elezioni regionali» (377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Nuove norme per le elezioni regionali».

Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato sino all'articolo 69 ed è stata sospesa la discussione durante l'esame dell'articolo 63. Ricordo, altresì, che, in precedenti sedute, si è sospesa, inoltre, la discussione dell'articolo 10, del numero 5 del primo com-

ma dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 8 e dell'articolo aggiuntivo 9 bis degli onorevoli Napoli ed altri.

Riprendiamo, quindi, in esame l'articolo 10, di cui do nuovamente lettura:

Art. 10.

« Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti di società o di imprese private risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazione o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società ed imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.

Le cause di ineleggibilità previste nel presente articolo si applicano anche nei confronti di coloro che si trovano nelle medesime condizioni rispetto allo Stato per prestazioni da effettuare nel territorio della Regione.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei modi di legge. »

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

— degli onorevoli Napoli, Gallo Conchetto, Cosentino, Castrogiovanni e Ferrara:

aggiungere nel primo comma dopo le parole: « non sono eleggibili » le altre: « e sono incompatibili »;

aggiungere al numero 1 del primo comma, dopo la parola: « rappresentanti » le altre: « legali, amministratori e dirigenti »;

aggiungere al numero 1 del primo comma, dopo le parole: « vincolati con » le altre: « lo Stato o »;

sopprimere al numero 1 del primo comma le parole: « di notevole entità economica »;

sostituire al numero 2 del primo comma, alle parole: « e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazione o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione » le altre: « che godano di contributi, concorsi, sussidio o garanzie da parte dello Stato o della Regione »;

aggiungere al numero 3 del primo comma, dopo la parola: « vincolate » le altre: « allo Stato o »;

sopprimere il secondo e terzo comma.

— dell'onorevole Bianco:

sostituire al primo comma dell'articolo il seguente:

« Non sono eleggibili gli appaltatori di opere pubbliche e coloro i quali sono economicamente interessati in società, comunque costituite, che svolgano attività negli appalti di opere pubbliche nel territorio della Regione, sia che dette opere vengano eseguite per conto della Regione o per conto dello Stato; nonché coloro che, in proprio o quali componenti di società o di imprese, risultino vincolati con la Regione per somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta. »

Cominciamo dall'emendamento dell'onorevole Bianco.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianco, per darne ragione.

BIANCO. La ragione del mio emendamento è questa: la ineleggibilità che è prevista in questo articolo si riferisce al fatto che chi prende appalti di opere pubbliche avendo il mandato parlamentare potrebbe servirsene per trarre un profitto a vantaggio della impresa che rappresenta. L'emendamento della Commissione prevede che la ineleggibilità sia riferita semplicemente ai legittimi rappresentanti delle società; ora, in pratica, accade spesso che i legittimi rappresentanti cioè il consigliere delegato o il presidente

del consiglio di amministrazione di una società, siano persone che hanno impiegato poco capitale in quella impresa, mentre le persone che hanno impiegato i capitali e ne traggono profitto e lucro restano al di fuori. Se noi non estendessimo l'ineleggibilità a queste persone, che sono quelle che finanziariamente traggono lucro dagli appalti di opere pubbliche, noi avremmo frustrato lo spirito della norma, ci troveremmo di fronte a delle persone che non hanno nessuna responsabilità mentre le persone, che ricavano utilità e guadagno da questi appalti, resterebbero al di fuori della sanzione che verremmo a stabilire.

E' una questione di moralità, ed io non ritiengo di dovermi soffermare su quello che fanno gli appaltatori di questi tempi, perchè credo che ai colleghi siano abbastanza noti i guadagni che essi realizzano; c'è una situazione che ci dovrebbe lasciare perplessi e dovremmo considerare molte e molte cose.

LANZA DI SCALEA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi posso dichiarare d'accordo con l'onorevole Bianco, perchè lo inconveniente cui egli si riferisce potrebbe esservi realmente qualora gli appalti fossero dati a trattativa privata; ma, siccome essi sono dati col sistema della licitazione, non può esservi alcuna preoccupazione da parte dell'amministrazione dello Stato nei riguardi dell'assegnazione dei lavori.

D'altro lato, mi permetto di fare osservare che il testo della Commissione è identico al testo della legge per la elezione dei deputati al Parlamento nazionale, la quale legge si riferisce agli appaltatori, che tuttavia abbiano degli appalti con lo Stato e che quindi si trovino vincolati all'amministrazione dello Stato, mentre il testo proposto dallo onorevole Bianco dice in formula vaga: gli appaltatori di opere pubbliche. Ora, qualunque impresa industriale, qualunque industriale, può essere appaltatore di opere pubbliche e, quindi, con l'emendamento Bianco si verrebbe a instaurare la norma, che chi è appaltatore abbia o no un vincolo con la Regione, è ineleggibile. Questo è assurdo. Si potrebbe se mai dire: « coloro che hanno appalti in proprio di opere pubbliche della Regione ».

Comunque, io sono del parere che bisogna lasciare il testo della Commissione così come è, poichè esso conferisce un tono di moralità alla norma, la quale, in sostanza, non si può istituire con quella rigidità che vorrebbe l'onorevole Bianco, perchè altrimenti qualsiasi cittadino, che per un motivo o per un altro, secondo le norme delle leggi vigenti, si trovasse ad avere un qualsiasi vincolo, con la Regione o con lo Stato, sarebbe ineleggibile. Praticamente noi metteremmo fuori dalla possibilità di appartenere a questa Assemblea qualsiasi cittadino il quale sia inserito nella vita economica della Nazione; ed invece sono proprio quelli che conoscono le necessità di sviluppo e di progresso della nostra economia che possono più proficuamente venire qui a dare il loro contributo a questa Assemblea legislativa. Importante è soltanto che siano ineleggibili coloro i quali sono vincolati con la Regione da interessi particolari.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione su questo emendamento dello onorevole Bianco?

CACOPARDO, *Presidente della Commissione e relatore.* La Commissione conferma il proprio testo.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Il Governo osserva che l'emendamento Bianco introduce nel testo della Commissione soltanto degli elementi di incertezza e non aggiunge niente dal punto di vista della sostanza. Lo emendamento dice: « appaltatori di opere pubbliche ». Questa sarebbe l'unica aggiunta, ma è una aggiunta che incide su materia già compresa nel testo della Commissione perchè esso dice: « Coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti di società o di imprese risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni..... ». Quindi è più comprensiva la disposizione del testo della Commissione.

E' anche un elemento di incertezza assoluta l'espressione: « Coloro che sono economicamente interessati ». Chi può definire coloro che sono economicamente interessati? Se la disposizione si riferisse al dirigente, all'amministratore, al rappresentante, si po-

trebbe immaginare che fosse una formulazione di carattere obiettivo. Ma chi è « economicamente interessato »? E' certo difficile trovarlo. Poi nel testo dell'emendamento ci sono delle soppressioni.

BIANCO. E' uguale.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. No, perchè l'emendamento dice: « vincolati con la Regione per somministrazioni.... ». Il testo della Commissione diceva: « vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni.... ». Ora, non si vede perchè si dovrebbe togliere il riferimento al contratto. Io sono per il testo della Commissione, ma penso che non si possa votare il numero 1 di esso senza occuparsi dell'emendamento Napoli che a qual testo aggiunge delle modifiche. Non so come si dovrà stabilire l'ordine della votazione, però prima si dovrebbe votare sull'emendamento Bianco lasciando impregiudicata la discussione dell'emendamento Napoli ed altri.

Queste sono le ragioni del mio rilievo. Io non vorrei che ci fosse una preclusione sullo emendamento Napoli, perchè su quell'emendamento vorrei esprimere il parere del Governo.

STABILE. Resta già stabilito che non c'è preclusione.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è contro l'emendamento Bianco.

POTENZA. Chiedo di parlare sull'emendamento Napoli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Come, signor Presidente, chiede la parola dopo che ha parlato la Commissione?

PRESIDENTE. L'emendamento Napoli ed altri è conciliabile anche con l'emendamento Bianco, perchè alla prima proposizione: « Non sono eleggibili » si vorrebbe aggiungere: « e sono incompatibili ».

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, siccome Ella dà la parola a un deputato dopo che la Commissione ha parlato, io dichiaro che esco dall'Aula.

PRESIDENTE. Ma la Commissione può parlare quando vuole.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, abbiamo finito la discussione sull'emendamento Bianco. Si è domandata l'opinione del Governo e della Commissione. Mi pare che non ci sia più niente da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Potenza vuol parlare sull'emendamento Napoli ed altri. Ne ha facoltà.

POTENZA. Quello che sto per dire mi pare che potrebbe risolvere questa controversia. Ritengo che in questa sede, e cioè in sede di discussione di un articolo che tratta della ineleggibilità, noi possiamo discutere l'emendamento Bianco che riguarda appunto l'ineleggibilità, ma non quello Napoli ed altri che tratta della incompatibilità.

Sarà possibile discutere quest'ultimo emendamento quando ci occuperemo di incompatibilità.

Quindi l'emendamento Napoli, per quel che riguarda la incompatibilità, dovrebbe essere discusso in altra sede.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Pongo ai voti l'emendamento Bianco non accettato né dal Governo, né dalla Commissione.

(Non è approvato)

Passiamo al secondo emendamento Napoli ed altri:

aggiungere, al numero 1 del primo comma, dopo la parola: « rappresentanti », le altre: « legali, amministratori e dirigenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli, per darne ragione.

NAPOLI. Chiarisco che la parola « legali » è aggettivo e va riferita all'altra « rappresentanti ». Del resto il mio emendamento non fa che ripetere la dizione della legge statale in materia.

POTENZA. E' una specificazione del carattere della rappresentanza.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Esatto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' una precisazione opportuna. Il Governo è di accordo.

PRESIDENTE. La Commissione?

STABILE. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testè discusso.

(E' approvato)

Passiamo al terzo emendamento Napoli ed altri:

aggiungere al numero 1 del primo comma, dopo le parole: « vincolati con », le altre: « lo Stato o ».

Qual'è il parere del Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' chiaro: la ineleggibilità sussiste anche per quanto riguarda i vincoli contratti con lo Stato, in quanto l'articolo 20 dello Statuto attribuisce a noi tutta l'attività amministrativa; quindi è evidente la ineleggibilità. Mi pare chiaro.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

CASTORINA. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

Passiamo al quarto emendamento Napoli ed altri:

sopprimere, nel numero 1 del primo comma, le parole: « di notevole entità economica ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli, per darne ragione.

NAPOLI. Il motivo dell'emendamento è chiaro: come si fa a distinguere tra entità economica notevole ed entità economica non notevole? Queste sono parole equivoche che potranno solo determinare confusione.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere la sua opinione su questo emendamento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. D'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione?

CASTORINA. D'accordo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Passiamo al quinto emendamento Napoli ed altri:

sopprimere nel numero 2 del primo comma, le parole da: « e sussidiate dalla Regione » in poi, e sostituirle con le seguenti: « che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Così è chiaro e comprende tutti i casi.

PRESIDENTE. E' d'accordo il Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sì.

PRESIDENTE. La Commissione?

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

Passiamo al sesto emendamento Napoli ed altri:

aggiungere, nel numero 3 del primo comma, dopo la parola: « vincolate » le altre: « allo Stato o ».

Questo emendamento è conseguente ad un altro che abbiamo già votato. Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Passiamo al settimo emendamento Napoli, che prevede la soppressione del secondo e terzo comma.

Il Governo è d'accordo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

NAPOLI. Signor Presidente, c'è un mio emendamento al primo rigo dell'articolo con cui propongo che alle parole: « Non sono eleggibili » si aggiungano le altre: « e sono incompatibili ».

PRESIDENTE. E' stato già trattato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' sospeso; se ne parlerà in separata sede, nello articolo che tratta della incompatibilità.

PRESIDENTE. Resta ora da discutere il numero 5 dell'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 8, che nella seduta del 12 febbraio si stabilì di inserire all'articolo 10. Lo rileggo:

« 5) i commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i dirigenti di enti pubblici o privati soggetti a vigilanza o tutela della Regione o dello Stato o che siano ammessi a fruire di contributi, concorsi o sussidi da parte dei medesimi. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questo dovrebbe divenire il numero 4 dell'articolo 10, ma ci dovrebbe essere una aggiunta: « salvo che effettivamente cessino dalle funzioni, in conseguenza di dimissioni od altra causa, 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ». Si dovrebbe cioè ripetere la disposizione dell'articolo 8 che si riferisce a tutti i numeri dell'articolo stesso, e quindi anche al numero 5 di cui stiamo ora trattando.

NAPOLI. Giusto. Accetto la modifica.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Prima di passare alla votazione vorrei prospettare un quesito: sono stati presentati due disegni di legge sulla incompatibilità parlamentare, che riguardano proprio l'argomento che è affrontato da questo emendamento aggiuntivo. Dato che il più assorbe il meno, quando avremo approvato questo, l'Assemblea non avrà già deciso su quei disegni di legge?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Però l'onorevole Napoli proponeva di trattare in questa sede anche della incompatibilità.

NAPOLI. Abbiamo tenuto conto di questi disegni di legge nel proporre i nostri emendamenti.

ARDIZZONE. Stabiliamo l'incompatibilità e l'ineleggibilità.

PRESIDENTE. Allora l'aggiunta proposta si riferirebbe soltanto al numero 4. E per tutti gli altri?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. È un caso speciale.

PRESIDENTE. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, parlando dei casi di ineleggibilità, così dispone all'ultimo comma:

« Le cause di ineleggibilità stabilite in questi articoli non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo che si prelevi l'articolo 72 bis degli onorevoli Napoli ed altri e lo si voti adesso salvo a inserirlo poi nella sede adatta.

PRESIDENTE. Allora possiamo votare lo articolo 10.

NAPOLI. Però dovremmo aggiungere al primo rigo: « e sono incompatibili ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Dobbiamo decidere su questa questione.

NAPOLI. Avevamo sospeso l'esame dello emendamento perché dovevamo trattare in sede di articolo 10 il numero 5 dell'articolo 8.

POTENZA. Avevamo sospeso perché siamo nel capo secondo che tratta delle ineleggibilità.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Possiamo discuterne all'articolo 63.

PRESIDENTE. Il precedente voto dell'Assemblea per il numero 5 dell'articolo 8 fu nel senso che si doveva inserire nell'articolo 10.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Allora deve essere inserito all'articolo 10, al numero 4, con quella aggiunta che avevo proposto, e votando contemporaneamente l'articolo 72 bis aggiuntivo dell'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. Va bene.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dello onorevole La Loggia è la seguente:

« salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in conseguenza di dimissioni od altra causa almeno 90 giorni prima dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

NAPOLI. Accetto e faccio mia la modifica.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questo emendamento.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'articolo 10 nel seguente testo risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 10

« Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultano vincolati con lo Stato o la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli di amministrazione e di collegi sindacali, i dirigenti di enti pubblici e privati soggetti a vigilanza o tutela della Regione o dello Stato o che siano ammessi a fruire di contributi, concorsi o sussidi da parte dei medesimi, salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in conseguenza di dimissioni o di altra causa almeno 90 giorni prima dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. »

(*E' approvato*)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Propongo di votare ora l'articolo 72 bis, che riguarda la riduzione a dieci giorni del termine di novanta giorni di cui agli articoli 8 e 10, limitatamente alla prossima legislatura.

NAPOLI. Questa è l'osservazione che ha fatto l'onorevole Pellegrino l'altra volta.

PRESIDENTE. Do lettura dei seguenti articoli aggiuntivi 72 bis:

— degli onorevoli Ardizzone, Adamo Domenico, Marchese Arduino, Bongiorno e Cusumano Geloso:

Art. 72 bis.

« Per la prossima legislatura, e solo per essa, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 8 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. »

— degli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Cosentino, Ferrara, Castrogiovanni e Lanza di Scalea:

Art. 72 bis.

« Per la prima applicazione della presente legge le dimissioni previste nel primo comma dell'art. 3 devono essere presentate e le funzioni devono cessare entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge. »

ARDIZZONE. Anche a nome degli altri firmatari ritiro il mio emendamento.

NAPOLI. Nel nostro si dice la stessa cosa.

Anche a nome degli altri firmatari, propongo di aggiungere nell'articolo 72 bis dopo le parole « dell'articolo 8 » le altre « e nel n. 4) dell'articolo 10 ». »

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 72 bis così modificato.

(*E' approvato*)

Esso sarà inserito dopo l'articolo 72.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze Rimangono da trattare l'articolo 63 e l'articolo 9 bis degli onorevoli Napoli ed altri, che riguardano la materia della incompatibilità.

Propongo che siano discussi insieme.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Rileggono l'articolo 9 bis presentato dagli onorevoli Napoli, Concetto Gallo, Cosentino; Castrogiovanni e Ferrara:

Art. 9 bis.

« L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi di cui ai sei numeri del 1° comma dell'art. 8.

Durante l'esercizio del mandato parlamentare coloro che ricoprono uno degli impieghi di cui agli otto numeri del 2° comma dello articolo 8 non possono esercitare le funzioni relative ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. L'articolo va modificato in relazione agli emendamenti apportati agli articoli 8 e 10.

PRESIDENTE. Sarebbe anche opportuno chiarire meglio la dizione del secondo comma: « ...non possono esercitare le funzioni relative ».

Prego il Governo di esaminare l'opportunità di questo chiarimento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La frase è bene lasciarla così. Non possono esercitare le funzioni, perchè in aspettativa o in congedo straordinario o perchè si sono dimessi; ciò non interessa saperlo. La loro attività presso l'amministrazione sarà svolta da altri impiegati; a noi basta dire che gli impiegati eletti deputati non possono esercitare funzioni relative al proprio rapporto di impiego. E quindi essi dovranno scegliere se continuare ad esercitare le loro funzioni o esercitare il mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Questo vorrei fosse chiarito meglio.

GENTILE. Non sarebbe meglio se dicessimmo « non devono »?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. È lo stesso.

GENTILE. C'è una grande differenza « non possono » è vincolante, « non devono » è facultativo.

NAPOLI. Onorevole Gentile, lei forse si riferisce all'articolo 63; per ora stiamo trattando il 9 bis.

PRESIDENTE. Potremmo dire « Coloro che durante l'esercizio del mandato parlamentare dovessero ricoprire uno degli impieghi..... »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. No, Eccellenza, perchè la dizione « non possono esercitare » si riferisce sia a coloro che, avendo già le dette funzioni non possono manterne l'esercizio sia a coloro che le acquisiscono durante il mandato parlamentare. Quindi la dizione in esame si riferisce a tutti i casi, mentre la dizione dà lei suggerita, signor Presidente, si riferisce ad uno solo.

PRESIDENTE. Ma l'incompatibilità si riferisce a coloro che esercitavano di già le funzioni relative al proprio impiego.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La disposizione deve prescrivere l'obbligo di cessare l'esercizio di tali funzioni 90 giorni prima della convocazione dei comizi e deve stabilire anche che tali funzioni non possono essere riprese durante l'esercizio del mandato parlamentare.

GENTILE. Sta bené. È chiaro.

NAPOLI. Alla fine dell'articolo 9 bis bisogna aggiungere le parole « ai detti impieghi ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Esatto.

PRESIDENTE. Comunico che è stato concordato dall'Assessore alle finanze e dallo onorevole Napoli il seguente nuovo testo dell'articolo 9 bis:

Art. 9 bis.

« L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi di cui ai sei numeri del 1° comma dell'articolo 8 ed al n. 4) dell'art. 10.

Durante l'esercizio del mandato parlamentare coloro che ricoprono uno degli impieghi di cui ai sette numeri del 2° comma dello

articolo 8 non possono esercitare le funzioni relative ai detti impieghi. »

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 63 che rileggo:

Art. 63.

«Gli impiegati degli organi della Regione, nonchè i dipendenti dello Stato e di enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione, ad eccezione dei professori universitari, che siano eletti deputati, sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato, secondo le norme in vigore.»

Rileggo gli emendamenti a questo articolo presentati:

— dagli onorevoli Marchese Arduino, Ardizzone, Cacciola, Majorana e Sapienza:

sopprimere le parole: «ad eccezione dei professori universitari»;

aggiungere dopo la parola: «sono» le altre: «ove lo richiedano»;

— dagli onorevoli Bongiorno, Ardizzone Cristaldi e Cacciola:

sostituire all'articolo 63 il seguente:

Art. 63.

«Gli impiegati degli organi della Regione, nonchè i dipendenti di enti e di istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione, che siano eletti deputati, possono essere collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato secondo le norme in vigore. Ai dipendenti dello Stato si applicano le disposizioni del regio decreto 26 giugno 1929, numero 1988.»

NAPOLI. Qui ha ragione il collega Gentile: invece della dizione «possono essere collocati in congedo» è preferibile l'altra «devono essere collocati in congedo».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' più opportuna la prima dizione.

GENTILE. «Devono» essere collocati in congedo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questo emendamento è stato elaborato dai colleghi presentatori dopo la discussione di ieri sera, nel corso della quale noi precisammo la situazione in questi termini: tutti coloro che hanno particolari incarichi dallo Stato o dalla Regione, previsti dai sei numeri del primo comma dell'articolo 8, non possono esercitare il mandato parlamentare, siano o non siano in congedo. Tutti gli altri, che vorrei dire sono gli impiegati comuni, non li abbiamo, giustamente, dichiarati ineleggibili perchè avremmo posto una limitazione eccessiva al diritto di elettorato passivo. Nei confronti di costoro noi possiamo dire che, nonostante non sia consentito dalle norme sull'ordinamento giuridico del personale, essi possono essere posti in congedo straordinario.

GENTILE. La dizione «possono» non è sufficiente. Noi desideriamo la dizione «devono».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La dizione «possono» è diretta alle amministrazioni.

NAPOLI. E allora la sede opportuna non è questa.

GENTILE. Insisto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Potremmo allora dire «devono chiedere di essere posti in congedo straordinario».

GENTILE. Questa è la dizione esatta.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Possiamo anche aggiungere, per quanto riguarda gli impiegati dello Stato.....

GENTILE. Per questi non c'è niente da aggiungere, c'è la legge nazionale.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per quanto riguarda le amministrazioni regionali dobbiamo dire chiaramente che, in deroga alle norme sullo ordinamento giuridico del personale dello Stato, che si applicano

anche nella Regione, il congedo straordinario è ammesso in questi casi.

GENTILE. Dobbiamo dire: il congedo deve essere concesso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Gli impiegati devono chiederlo e le amministrazioni hanno facoltà di accordarlo.

PRESIDENTE. Ricordo che la legge nazionale del 1948 stabilisce che gli impiegati dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche nonché i dipendenti di enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare.

RAMIREZ. Così deve essere.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Credo che la disposizione che noi dobbiamo adottare sia quella ricordata testè dal Presidente. Poi abbiamo un altro dovere: autorizzare l'amministrazione regionale a collocare in congedo straordinario, anzichè in aspettativa, i suoi impiegati eletti deputati. Questo è un provvedimento che non rientra nella legge elettorale, ma in un'altra legge, la quale stabilisca che le disposizioni del decreto 26 giugno 1929, numero 1988, che prevede per gli impiegati dello Stato eletti deputati il collocamento in congedo straordinario anzichè in aspettativa, si applicano per gli impiegati della Regione.

PRESIDENTE. Ma a chi è diretta questa disposizione? All'Amministrazione dello Stato. Se un impiegato che chiedesse di essere posto in congedo straordinario.....

BONGIORNO. L'Amministrazione non si può rifiutare.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di una legge speciale.

NAPOLI. Lei non ha letto la legge del giugno 1929; ma quella del 1948, dove si dice che gli impiegati debbono chiedere il collocamento in congedo straordinario. Ora se debbono chiedere.....

BONGIORNO. La legge dice: Sono collocati ove lo richiedano.

PRESIDENTE. E' un obbligo dell'amministrazione.

NAPOLI. E se non lo richiedessero sarebbero contemporaneamente deputati e impiegati? E quindi dobbiamo dire che la Regione deve, come fa Stato, concedere il congedo straordinario.

BONGIORNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO. La legge del 1929 contiene un obbligo per l'amministrazione. Nel caso specifico abbiamo due categorie: quella dei dipendenti della Regione e quella dei dipendenti dello Stato. Per questi ultimi non abbiamo la possibilità di modificare il loro stato giuridico. Quindi, per gli impiegati dello Stato che vengono a far parte dell'Assemblea dobbiamo richiamare la legge nazionale vigente, la quale attribuisce agli eletti la facoltà di chiedere il congedo straordinario ed insieme l'obbligo dell'Amministrazione di concederlo. Punto fermo che abbiamo stabilito concordemente ieri sera.

GENTILE. E se non lo richiedono?

BONGIORNO. Per un criterio di giustizia, in conseguenza, il mio emendamento intende stabilire lo stesso trattamento per gli impiegati della Regione e, pertanto, stabilisce, per gli impiegati dello Stato, il richiamo alla legge nazionale e per gli impiegati della Regione la facoltà di chiedere il collocamento in congedo straordinario.

GENTILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE. Ieri, discutendo la questione, l'Assemblea ha riconosciuto di non avere la potestà per regolamentare la questione degli impiegati statali; per cui si è detto: ai dipendenti dello Stato si applicano le disposizioni della legge del 1929. D'accordo. Ma per gli impiegati della Regione — per i quali abbiamo la potestà di intervenire — non possiamo accettare la dizione: « possono essere collocati in congedo ».

CASTORINA. Ma abbiamo deciso di dire: « sono collocati in congedo ».

GENTILE. No, tanto è vero che c'è un emendamento che deve essere votato.

La dizione « possono... » attribuisce al deputato la facoltà di chiedere un congedo straordinario ed all'Amministrazione, alla quale esso appartiene, la facoltà di concederlo o non. Questa è la questione più importante.

PRESIDENTE. Bisogna distinguere tra facoltà dell'amministrazione e facoltà dei deputati.

GENTILE. Questo è il concetto. Sono due questioni distinte e separate.

PRESIDENTE. Quando il deputato lo richiede, deve essere collocato in congedo.

GENTILE. Non possiamo usare la dizione « possono », ma l'altra « devono essere collocati in congedo » oppure « sono collocati in congedo straordinario ».

PRESIDENTE. Vorrei suggerire ai presentatori dell'emendamento di riportarsi alla legge del 1948, la quale dice: « sono collocati », e prevede l'obbligo dell'amministrazione di concedere il congedo.

STABILE. La Commissione insiste nel suo testo: « sono collocati... ».

CASTORINA. E se non lo richiedono?

PRESIDENTE. Se non lo richiedono manifestano la volontà di non essere collocati in congedo.

NAPOLI. Conservano tutti e due gli incarichi di impiegato e di deputato? Si chiarisca.

CASTORINA. Questa è la conclusione.

ARDIZZONE. Dire « sono collocati in congedo ove lo richiedano » o « possono essere collocati in congedo » è la stessa cosa.

PRESIDENTE. No, perchè in quest'ultimo caso si può confondere tra la facoltà dell'amministrazione e la facoltà del richiedente.

GENTILE. Io accetto l'emendamento così modificato.

ARDIZZONE. Se potessimo trovare una disposizione unica per gli impiegati della Regione e per gli impiegati dello Stato, secondo me, sarebbe preferibile, anche per ragioni politiche, perchè una differenziazione tra impiegati dello Stato ed impiegati della Regione, in questa legge, mi pare azzardata. Mi

permetto di chiedere una sospensione di cinque minuti per concordare questo articolo.

GENTILE. No, perchè abbiamo discusso abbastanza.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la formula della legge del 1948?

ARDIZZONE. Io voto contro. Questa differenziazione non ci deve essere.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo emendamento così come verrebbe adesso modificato corrisponde in effetti alla legge elettorale politica nazionale del 1948; cioè a dire, gli impiegati dello Stato devono chiedere di essere posti in congedo e, in quanto lo chiedono, hanno diritto di essere lasciati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare. Ora il nostro articolo deve rispondere all'esigenza che tutti gli impiegati della Regione, dello Stato o di enti dipendenti dallo Stato o dalla Regione devono chiedere di essere collocati in congedo. Si può, volendo, aggiungere, *ad abundantiam*, che per gli impiegati dello Stato si applicano le disposizioni della legge nazionale vigente. Per quanto riguarda gli impiegati della Regione e di enti dalla medesima dipendenti o vigilati, le amministrazioni sono tenute a concedere il congedo straordinario quando i dipendenti ne facciano richiesta a norma del primo comma. Così abbiamo sistematutto ed abbiamo soprattutto posto il principio che il congedo deve essere richiesto.

GENTILE. Il testo modificato dall'emendamento prevede proprio questo.

NAPOLI. No, ti sbagli.

PRESIDENTE. Secondo la legge del 1948 è una facoltà. L'impiegato può avere interesse a rimanere in servizio e nello stesso tempo essere deputato.

BONGIORNO. L'emendamento da me presentato non fa riferimento alla legge del 1948 ma al decreto 26 giugno 1929, relativo agli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore alle finanze ha presentato il seguente emendamento, concordato con gli onorevoli Bonjourno e Napoli:

sostituire all'articolo 63 il seguente:

Art. 63.

« Gli impiegati della Regione nonchè i dipendenti dello Stato, di enti e di istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione o dello Stato, ad eccezione dei professori universitari, che siano eletti deputati, debbono chiedere, a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato secondo le norme in vigore.

Le amministrazioni della Regione e quelle degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione devono accordare, ai loro dipendenti che ne facciano richiesta a norma del primo comma del presente articolo, il congedo straordinario per la durata del mandato parlamentare. »

BONGIORNO. Io ritiro, anche a nome degli altri firmatari, l'emendamento precedentemente presentato.

MARCHESE ARDUINO. Ritiro, anche a nome degli altri firmatari, gli emendamenti in precedenza presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo all'articolo 63, concordato dall'Assessore La Loggia e dagli onorevoli Napoli e Bongiorno.

(E' approvato)

POTENZA. E i dipendenti dello Stato? Si può aggiungere la dizione: «Ai dipendenti dello Stato si applicano le disposizioni del re-gio decreto 26 giugno 1929, numero 1988», che era compresa nell'emendamento Bongiorno, ed alla quale il Governo si è dichiarato favorevole.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. L'articolo 9 bis va inserito, in sede di coordinamento, nell'articolo 63.

In quella sede si provvederà al riguardo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alle disposizioni transitorie:

Disposizioni transitorie.

Art. 70.

« Fino a quando non saranno costituite le Sezioni regionali della Corte di cassazione

ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto regionale, le attribuzioni devolute dalla presente legge alla Cassazione ed al suo presidente, sono esercitate rispettivamente dalla Corte di appello di Palermo e dal primo Presidente della medesima. »

(E' approvato)

Art. 71

« Oltre i casi previsti dall'articolo 5 della presente legge non sono elettori, limitatamente alle elezioni dell'anno 1951, coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453. »

Comunico che gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Cosentino, Ferrara, Castrogiovanni e Lanza di Scalea hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 71 il seguente:

Art. 71.

« Oltre coloro che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 5 della presente legge non sono eleggibili per il periodo previsto dalla norma XII della Costituzione della Repubblica coloro che rientrino nelle categorie previste dalla legge dello Stato 23 dicembre 1947, numero 1453, e dall'articolo 4 della legge dello Stato 20 gennaio 1948, numero 106, salvo che abbiano fatto già parte della prima legislatura dell'Assemblea regionale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli per illustrare questo emendamento.

NAPOLI. Io vorrei dire, signori colleghi della Commissione che avete discusso su questo problema, che, indipendentemente da considerazioni politiche, con la soluzione adottata dalla maggioranza della Commissione, si verrebbe a creare una posizione assolutamente difficile: taluni non sarebbero eleggibili al Parlamento nazionale mentre lo sarebbero all'Assemblea regionale. Quindi noi creeremmo una diversità che non credo sia conferente anche al prestigio dell'Assemblea, quasi che nella nostra Assemblea possano essere ammesse persone che per legge dello Stato non possono esserlo al Parlamento nazionale.

CASTORINA. Per non prorogare il periodo di ineleggibilità.

NAPOLI. Noi non proroghiamo niente perché nell'emendamento è fatto espresso richiamo al periodo previsto dalla norma XII della Costituzione. La Commissione, viceversa, si è richiamata ad una eccezione sollevata da un deputato; eccezione, che, peraltro, è stata respinta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo non ha niente da dire. Il Governo non si oppone.

STABILE. Accetta l'emendamento?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Napoli ed altri sostitutivo dell'articolo 71.

(E' approvato)

Art. 72.

« Oltre i casi di cui all'articolo 8 della presente legge, sino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, non sono eleggibili i prefetti, o chi ne fa le veci, e i vice-prefetti in servizio nelle Prefetture della Regione, nonché i delegati regionali delle amministrazioni provinciali, salvo che le funzioni esercitate siano cessate almeno 90 giorni prima dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. »

Comunico che gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Cosentino, Ferrara, Castrogiovanni e Lanza di Scalea hanno presentato questo emendamento:

sostituire all'articolo 72 il seguente:

Art. 72.

« Oltre i casi di cui all'articolo 8 della presente legge, sino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, non sono eleggibili i delegati regionali delle amministrazioni provinciali, salvo che effettiva-

mente cessino dalle funzioni in dipendenza di dimissioni o altra causa nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge. »

L'emendamento è accettato dalla Commissione?

CASTORINA. Sì.

PRESIDENTE. Il Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo accetta.

POTENZA. Quindi i prefetti possono essere eletti?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per i prefetti dispone l'articolo 8. Non diciamo affatto che possono essere eletti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Napoli ed altri, sostitutivo dell'articolo 72.

(E' approvato)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Dopo l'articolo 72 andrà inserito in sede di coordinamento l'articolo 72 bis già approvato.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, così resta stabilito. Proseguo la lettura degli articoli:

Art. 73.

« In aggiunta alle esclusioni dalla carica di Presidente di ufficio elettorale, previste dall'articolo 26, 1° comma, fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, non possono essere designati alla carica di Presidente di ufficio elettorale i dipendenti del Ministero dell'interno in servizio nelle Prefetture della Regione. »

Comunico che gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Cosentino, Ferrara, Castrogiovanni e Lanza di Scalea hanno presentato il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 73.

Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

CASTORINA. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Napoli ed altri soppressivo dell'articolo 73.

(*E' approvato*)

L'articolo 73 è, pertanto, soppresso.

Art. 74.

« Per l'applicazione della presente legge, sino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1949. »

(*E' approvato*)

Art. 75.

« L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge. »

(*E' approvato*)

Art. 76.

« Sino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali, il territorio della circoscrizione elettorale corrisponde a quello delle provincie. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Anche questo articolo mi sembra superfluo perché la norma in esso contenuta è già prevista dall'articolo 42, secondo comma dello Statuto regionale che dice: « Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali.... »

CASTORINA. Prima di approvare l'articolo finale vorrei ricordare che era stato sospeso un emendamento riguardante il divieto, per gli elettori, di presentare più di una lista di candidati. Non è stata inserita questa norma; è rimasta sospesa.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Bisogna aggiungerla.

NAPOLI. Si tratta di una dimenticanza.

POTENZA. Si può ovviare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Prima dell'articolo finale discuteremo gli altri emendamenti. Qual'è il parere della Commissione sulla soppressione dell'articolo 76 proposta dal Governo?

CASTORINA. E' d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 76 proposto dall'onorevole La Loggia.

(*E' approvato*)

L'articolo 76 è, pertanto, soppresso.

Comunico che l'onorevole Castrogiovanni ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Art.

« I deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, i quali hanno ricoperto la carica di Presidente della Regione e di Presidente dell'Assemblea, fanno parte di diritto, salvo rinuncia, dell'Assemblea, per la legislatura successiva a quella durante la quale hanno esercitato la funzione di Presidente. »

Art.

« L'Assemblea ha facoltà di eleggere cinque membri che si siano distinti per alte benemerenze nel campo sociale, legislativo, scientifico ed organizzativo. Gli eletti fanno parte dell'Assemblea allo stesso titolo dei deputati. Per essere eletti è necessario riportare un numero di voti pari ai tre quarti dei votanti. »

Disposizioni transitorie.

Art.

« Fanno parte di diritto dell'Assemblea che sarà convocata in seguito alle prime elezioni indette in applicazione della presente legge, e per la intera durata del mandato, i deputati eletti alla prima Assemblea regionale siciliana, che posseggono i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla presente legge, e che:

a) hanno fatto parte della Consulta regionale istituita col decreto legislativo luogo-

tenenziale 28 dicembre 1944, numero 416, ed hanno esercitato le funzioni di deputato regionale per l'intera durata del mandato;

b) hanno fatto parte della Consulta nazionale o dell'Assemblea Costituente ed hanno esercitato le funzioni di deputato regionale per l'intera durata del mandato;

c) hanno fatto parte del Parlamento nazionale per almeno due legislature, comprese in esse l'Assemblea Costituente.

La proclamazione dei detti deputati è fatta dall'Ufficio elettorale centrale, in seguito a verifica d'ufficio dei requisiti di eleggibilità e del possesso di uno degli anzidetti titoli. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale invia attestato ai deputati proclamati, dandone immediata notizia alla Segreteria dell'Assemblea regionale.

E' valida la rinunzia, fatta in ogni tempo e da inviarsi alla Presidenza dell'Assemblea regionale, al diritto alla proclamazione di cui al precedente articolo. L'accettazione della candidatura alle elezioni regionali implica rinunzia al diritto stesso. »

Comunico, altresì, che gli onorevoli Napoli, Landolina, Faranda, Cosentino e Gallo Conetto hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire nell'ultimo comma del terzo articolo aggiuntivo Castrogiovanni alle parole: « L'accettazione alla candidatura alle elezioni regionali implica rinunzia al diritto stesso » le seguenti: « I candidati alle elezioni in possesso dei requisiti anzidetti e che risultino eletti hanno facoltà, prima di prestare il giuramento, di optare per la proclamazione di diritto stabilita dal presente articolo o per quella derivante dalla elezione. Nel primo caso viene proclamato il candidato della stessa lista che segue nell'ordine della graduatoria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castrogiovanni per dare ragione degli articoli aggiuntivi presentati.

CASTROGIOVANNI. Onorevoli colleghi, nell'illustrare gli emendamenti presentati, cercherò di essere, per quanto mi sarà possibile, breve e principalmente chiaro. Breve perché è nel mio costume e nel mio dovere, chiaro perché reputo che, se io riuscissi, come spero, ad essere chiaro, questi emenda-

menti saranno considerati da taluno diversamente da come sono stati considerati ed apprezzati, o meglio disprezzati sino a questo momento. Da circa 20 giorni o 25 giorni che siano, infatti, ho udito, signori deputati, cose di tutti i possibili colori. Talune osservazioni erano giuste, anzi giustissime, e partivano — direi — da una doverosa volontà di persuadersi di quello che io volevo, di quello che io mi proponevo di conseguire, presentando questi emendamenti all'attenzione dell'Assemblea. Altre osservazioni, signori colleghi, veramente mi hanno reso così perplesso, sulla — diciamo così — poco buona volontà dei colleghi che mi interpellavano di avere chiarezza di idee, per cui, realmente, in talune occasioni, mi sono letteralmente smarrito.

E, meno male, signori colleghi, che, ancor prima di presentare questi emendamenti, io avevo depositato regolare dichiarazione di rinuncia irrintrattabile presso la Presidenza, perchè in diversa ipotesi si sarebbero fatte nei miei confronti (come da taluno che non ebbe l'accortezza di leggere la mia dichiarazione di rinuncia si sono fatte, le più malevoli considerazioni). E brevemente, onorevoli colleghi, (perchè sono più fatti miei che fatti che possano riguardare l'Assemblea) desidero precisare che la mia dichiarazione di rinuncia non costituisce né una smargiassata e neanche un soprappiù; costituisce la chiara e ferma e precisa volontà da parte mia (e mi dispiace dirlo) di non trovarmi più in questa Assemblea. E vi dico subito, onorevoli colleghi, che vorrei con tutto il cuore tornarci, vorrei con tutto il cuore seguitare, secondo le mie modeste possibilità, a lavorare insieme a voi, a fare il mio dovere nei confronti della mia terra. Lo vorrei, ma la mia rinuncia è dovuta al fatto che io, pur volendolo, concretamente non posso, perchè ho sottratto me stesso alla mia famiglia, alla mia attività, ai miei interessi ed alla mia casa per ben dieci anni e sinceramente, signori colleghi, non posso continuare su questa via, e sento che non ce la farei più.

Pertanto, signori colleghi, questa mia dichiarazione di rinuncia non va intesa come una smargiassata, ma risponde ad un preciso categorico mio interesse, che è contrario alla mia volontà, ma che, purtroppo, mi costringe a tenere il contegno che ho tenuto.

Signori colleghi, preliminarmente desidero sgombrare il terreno da talune osservazioni,

che ritengo fatte nella più assoluta e perfetta buona fede; e però mi dolgo che dai miei emendamenti si siano potuti trarre elementi di confusione, perchè non dubito che, chi ha detto e scritto quello che ha detto e ha scritto, sia stato, nella maniera più assoluta, in buona fede. Pertanto, non mi dolgo che queste cose siano state dette, ma sento il preciso e sacrosanto dovere di dare chiarimenti in proposito, chiedendo scusa se sono stato poco chiaro al punto da dar luogo a tante conclusioni e ad interpretazioni, che effettivamente, però, non si deducevano né dalla lettera del mio emendamento né dalla relazione che io presentai a giustificazione sia dei primi tre emendamenti che del mio emendamento che l'Assemblea ieri sera ha all'unanimità votato.

Per esempio, signori colleghi, la stampa, che pure ha qui i suoi rappresentanti, i quali sempre costantemente hanno riferito quel che avviene in questa Assemblea con grande chiarezza e con grande esattezza (perchè hanno interesse a riferire quello che qui avviene con esattezza e chiarezza) parlava oggi (e io non so da dove ha potuto dedurre questo) di deputati « a vita ».

Ora, signori colleghi, dai miei emendamenti non si deduce neanche minimamente un simile concetto. Dai miei emendamenti si deduce che per una legislatura, e per una sola legislatura, possano essere chiamati a far parte della Assemblea dei deputati, o a seconda dell'emendamento a) o a seconda dell'emendamento b) o a seconda dell'emendamento c). Questa persuasione, che io abbia voluto parlare di deputati a vita, io non so da dove sia nata e devo chiedere scusa, ancora una volta, se attraverso l'oscurità, — sarà oscurità: purtroppo sono stato infelice, ma cosa ci posso fare? — la oscurità delle mie frasi, delle mie relazioni, delle mie esposizioni e forse anche dei miei emendamenti, si è potuto dedurre quella che io stesso, per primo, ritengo essere una madornalità improponibile, che in effetti io non ho proposto e che sono molto sorpreso di avere trovato come idea acquisita e come emendamento che avrei presentato.

Pertanto, signori colleghi, su questo punto non mi dilungo, ma vi dico che quando leggerete i miei emendamenti troverete chiaramente, chiarissimamente, che si parla di una legislatura e di una sola legislatura

per tutte tre le categorie dei deputati, che io propongo in soprannumero ai deputati di questa Assemblea.

Secondo punto: Mi si è detto — ma non si deduce, signori deputati, né dall'emendamento né dalla relazione — che i deputati, che dovrebbero entrare in soprannumero in questa Assemblea vengono a diminuire il numero dei 90 che, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione, devono essere eletti per diretto e segreto suffragio dello eletto siciliano.

Signori colleghi, sia ben chiaro — e credo che già lo sia —, sia ben chiaro che io chiedo che, in soprannumero dei 90 deputati, vengano a far parte di questa Assemblea altri, parimenti deputati, i quali abbiano particolari requisiti a seconda di quello che poi in appresso chiarirò per i singoli emendamenti.

STABILE. Ed è sempre contrario alla lettera dello Statuto; anche così.

CASTROGIOVANNI. Ho presentato delle relazioni, Stabile; tu le hai lette?

STABILE. Le ho lette.

CASTROGIOVANNI. Parlerò e discuteremo; questo non è argomento di agitazione né di eccitazione. Posso aver torto, posso avere ragione, ma voglio sperare che tu almeno abbia ad acconsentire che il mio fine è buono; voterai contro o a favore, non ha importanza; non per il tuo voto, dico, ma non ha importanza, perchè posso aver torto. Però chiedo giustizia e me la darai, ne sono certo. Penso che il fine che io mi propongo è buono, e lo dimostrerò.

STABILE. Non ne dubito.

CASTROGIOVANNI. Si disse, poi, che secondo i miei emendamenti l'Assemblea da 90 saltava a 140-145 deputati. Signori colleghi, anche questo è veramente madornale, è una frase detta da persone che si sono soffermate su una prima impressione; viceversa, io asserisco, e non posso essere smentito perchè la matematica è una materia accettabile e non opinabile (e mi dispiace che non sia presente il professore Gugino, perchè mi darebbe ragione) che l'Assemblea verrebbe ad essere, solo per una legislatura, anzichè di 90, di 104 deputati; e ciò, solo se venissero

chiamati tutti e cinque i deputati che l'Assemblea avrebbe la facoltà di chiamare.

Nelle seguenti legislature, la terza, la quarta, la quinta, in base al primo e secondo emendamento da me presentato, l'Assemblea, anzichè di 90, sarebbe composta di un numero di deputati variabile fra un minimo di 92-93 ed un massimo di 98.

Pertanto, signori colleghi, resta inteso, su questo punto, che la cifra 140 deputati, invece di 90, è puramente e semplicemente immaginaria e non trova il minimo riscontro obiettivo in chiunque abbia avuto la buona volontà e i dati occorrenti per potere calcolare effettivamente e concretamente quali sarebbero i risultati dei miei emendamenti.

Terzo punto: Si è detto che, se venissero votati questi emendamenti, l'Alta Corte dichiarerebbe incostituzionale tutta la legge. Signori miei, siamo al quarto anno della nostra attività legislativa e l'Alta Corte, lo sappiamo tutti, ha emesso diecine e diecine di sentenze. Noi abbiamo constatato con la nostra personale e particolare esperienza, che la Alta Corte soffrona la propria attenzione non sull'intera legge ma sulle singole norme. Essa dice infatti: questa legge è buona, ma ad esempio, gli articoli 60 o 52 o 64 non sono costituzionali. Con la conseguenza, signori colleghi, che costantemente abbiamo visto che le nostre leggi sono state giudicate valide, meno quegli articoli che l'Alta Corte ha giudicato incostituzionali. Ciò talvolta è avvenuto, non però per un intero articolo, ma appena per un inciso; talvolta abbiamo perfino pubblicato le leggi cambiando una parola, una parola sola.

Pertanto, signori colleghi, da dove viene — io mi domando e vi domando — questa novità (e di questo ora discuteremo e sarò molto lieto se l'amico Stabile mi vorrà sentire perché spero di convincerlo) che una norma in una legge renda incostituzionale tutta una legge? Signori colleghi, dire questo ad un deputato dell'Assemblea regionale siciliana, francamente, lo considero una colpa, perchè, praticamente, significa dire: tu da quattro anni sei in questa Assemblea, tu hai udito e letto e controllato tutte le sentenze dell'Alta Corte e ancora non hai capito che quando una norma è incostituzionale, è incostituzionale quella particolare norma e non tutta la legge.

Allora, penso che queste cose, francamente, non si debbano sostenere, perchè non è

simpatico sostenere a deputati, che diecine di volte in quattro anni hanno avuto questa particolare esperienza, che l'Alta Corte per una sola norma dichiara incostituzionale tutta la legge; cosa mai fatta, cosa che non ha precedenti, cosa che non bisogna sostenere, perchè, francamente, dire questo significa o non sapere o sperare che non sappia chi ascolta. E questo non mi pare nè simpatico nè utile per potere ragionare su basi precise, chiare e lecite, su basi che possono dar torto o ragione, che possono dire che una tesi non è giusta.

E' necessario discutere su basi di chiarezza, di serenità e di sincerità, su basi di buona informazione, e ognuno di noi, signori colleghi, nel discutere la propria tesi può appassionarsi, può entusiasmarsi, può essere duro — e non avrei di che lagnarmi, perchè io nelle mie tesi sono stato sempre durissimo e testardissimo —; ma, tuttavia, mi pare che si debba usare un linguaggio di chiarezza e di sincerità e principalmente non debba rendersi lecito per nessuno di informare gli altri in modo contrario a quella che è l'esperienza già ormai chiaramente e definitivamente acquisita da ognuno di noi.

Dopo avere — non dico smantellato perchè non c'era niente da smantellare, in quanto l'inconsistente, che io sappia, non è smantellabile — dopo aver sommariamente discorso di quelli che erano gli argomenti, diciamo così, periferici, che non reputo importanti e dei quali tuttavia dovevo parlare, passo a discorrere, signori colleghi, dei principi di costituzionalità, in base ai quali questi miei emendamenti possono — io sostengo devono — essere inseriti nel corpo di questa legge elettorale.

Dobbiamo, per avere delle idee chiare in proposito, vedere un po', per prima cosa, quando nacque e come nacque l'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana. Nacque nel maggio del '46, cioè ancor prima non solo che venisse emanata la Costituzione della Repubblica, ma ancor prima che venisse eletta quella Costituente, che poi doveva dare la Costituzione della Repubblica. Perchè voi, signori colleghi, è bene ricordiate, che, mentre lo Statuto è del 15 maggio 1946, la Costituente fu eletta alle elezioni del 2 giugno dello stesso anno.

Io ho fatto delle attente e diligenti ricerche sui verbali delle sedute, che portarono, inulti-

ma analisi, alla formulazione definitiva dello articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana.

Vi erano due tesi: la prima, che chiamerei tesi Aldisio, perchè il principale sostenitore era Aldisio, Alto Commissario per la Sicilia, diceva così: facciamo la nostra legge elettorale e non se ne parli più, creiamo definitivamente i principii di quella che sarà la legge elettorale per l'Assemblea regionale siciliana e non ne parliamo più; non aspettiamo nè la Costituente, nè la Costituzione, nè niente. L'altra tesi, onorevole Stabile ed onorevoli colleghi, era assolutamente opposta e cioè che l'Assemblea regionale siciliana, su questo particolare punto, cioè circa la legge elettorale politica e la formazione definitiva della Assemblea regionale siciliana, tenesse il passo e attendesse, per definire la sua formazione, che fosse eletta la Costituente e che fossero fissati i principii generali della Costituzione della Repubblica, sicchè non vi fosse divario tra l'Assemblea legislativa della Regione e l'Assemblea legislativa che fosse per risultare dalla legge costituzionale dello Stato.

La Consulta, allora, non addivenne con chiarezza a nessuna di queste due tesi. Allora Aldisio, Alto Commissario per la Sicilia, formulò questo articolo 3, che chiaramente è un articolo di transizione tra la tesi sua estremista, diciamo così (cioè: pensiamo a tutto noi) e la tesi contraria di attendere i principii della Costituzione italiana.

Questa, signori, è storia che si rileva dai verbali della Consulta regionale siciliana. Peraltro, signori colleghi, io ricordo a me stesso questa contraddizione chiara, netta, precisa, questa transazione tra la tesi per cui si voleva fare tutto e la tesi per cui non si voleva fare nulla e ci si voleva rimettere ai principii della Costituzione. Nel primo comma dell'articolo 3 è detto: « L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffraggio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale, in base ai principii fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche ».

Il che, praticamente, signori colleghi, significa che nel primo comma dell'articolo 3 per un verso si è provveduto — tesi Aldisio — e per un verso ci si è messi in posizione di attesa di quei principii della Costituzione che ancora non c'erano e che sarebbero venuti

in appresso. Perchè, se consultiamo i resoconti delle discussioni che portarono a questo articolo 3, restiamo meravigliati della imprevidenza di coloro che redassero l'articolo 3, il quale, nel suo primo comma, mentre per un verso apparirebbe definitivo per altro verso stabilisce che la legge elettorale sarà fatta in base ai principii che saranno stabiliti dall'Assemblea Costituente. E non vi ricordo, perchè vi tedierei, che allora non solo non esisteva la Costituzione, ma non esisteva neanche la Costituente.

Dunque, signori colleghi, io mi sono detto che dobbiamo vedere quali sono i principii della Costituzione, che regolano la materia delle elezioni politiche. E sono andato a vederli e per prima cosa mi sono domandato: devo riferirmi alla Camera dei deputati o devo riferirmi al Senato? Questa è una domanda che mi sono posto e che credo che ogni deputato di questa Assemblea debba parlamentare porre a se stesso, dato che noi non possiamo con chiarezza riferirci nè nell'una nè all'altra di queste assemblee legislative, perchè il sistema legislativo italiano è bicamerale (Camera dei deputati e Senato) mentre il Parlamento siciliano è unicamerale. Cioè la nostra Assemblea, per quanto si attiene alla legislazione, sia primaria che secondaria, ha un pò il peso, l'onere e la responsabilità della Camera e un pò il peso e l'onere del Senato della Repubblica. Di modo che tutte le cautele, che dalla Costituzione della Repubblica vennero adottate per l'una o l'altra Camera, intuitivamente devono essere adottate per questa Assemblea, che, avendo potestà legislativa primaria, deve cautelarsi sia come l'uno che come l'altro dei due consensi legislativi dello Stato, perchè in unica Assemblea vi è la duplice responsabilità delle due Assemblee dello Stato.

Signori colleghi, questo mi pare veramente chiaro e sono lieto di parlare da questa tribuna perchè finalmente, a molti che mi domandavano che c'entriamo noi col Senato, credo onestamente e chiaramente di aver potuto dare una risposta che a me, secondo il mio pensiero, pare chiara, anzi chiarissima.

Ora vediamo un pò, signori, quali sono i principii elettorali; essi non possono essere guardati in se stessi perchè la elezione in sé e per sé non è niente; è qualche cosa in quanto costituisca un mezzo per conseguire un fine, cioè un mezzo utile a fare un'Assemblea

legislativa. Perchè è impresumibile, è impossibile e legislativamente e logicamente, dissociare il mezzo « elezioni » dal fine che le elezioni si propongono e cioè le assemblee legislative.

Infatti, signori colleghi, voi non trovate nella Costituzione della Repubblica un gruppo di norme, che riflette le elezioni politiche, ed un altro gruppo, che riflette la formazione delle assemblee legislative. No; voi trovate sotto un unico titolo e le elezioni e la formazione delle assemblee legislative e tutte le norme che costituiscono il mezzo e che provvedono al fine. Pertanto, signori colleghi, chi pensasse che la seconda parte del primo comma dell'articolo 3 abbia tenuto solamente conto delle elezioni, a mio modesto avviso errerebbe.

Anche su questo punto ho fatto uno studio diligentissimo e attentissimo per vedere se fosse dissociabile la elezione dalla formazione dell'Assemblea. E ovunque, sia nelle opere dei più grandi e noti costituzionalisti che, in concreto, nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, ho trovato affermato con unicità di veduta, il principio che le elezioni non sono avulse dal fine che conseguono — e cioè le assemblee — ma che le elezioni sono una identica precisa cosa con la formazione della Assemblea. Se qualcuno, signori colleghi, volesse discutere su questo punto, perchè si renda più persuaso e consapevole della materia, penso che debba, assolutamente debba, prima di prendere la parola andare a consultare tutti i lavori preparatori della Costituente, che di elezioni e di assemblee hanno fatto unico titolo ed unico capitolo; perchè è materia che non si scinde in quanto il mezzo deve presupporre il fine.

Allora, signori colleghi, vediamo quali cautele si sono adottate, quali principî si sono seguiti, per meglio formare, per elevare, per tecnicizzare le assemblee politiche dello Stato. Vediamo quali mezzi si sono adottati, vediamo a quali accorgimenti si è ricorsi. Per il Senato si è detto: vi sono uomini di particolare dignità, vi sono uomini di particolare esperienza, vi sono uomini che sono gli eletti degli eletti, che fanno parte del Senato a vita. Si tratta dei Presidenti della Repubblica.

Evidentemente, in coloro che scrissero che io desideravo fare dei deputati a vita col mio emendamento, è sorto un equivoco, perchè

l'applicazione, che io propongo, di quel principio della Costituzione della Repubblica è puramente e semplicemente analogica ed ha l'obiettivo di immettere nella legislatura immediatamente successiva quegli uomini che, nel campo legislativo o nel campo esecutivo, abbiano acquisito particolare esperienza, a causa delle funzioni che sono state loro attribuite. Ed ho proposto che coloro, che siano stati Presidenti della Regione e della Assemblea in questa prima legislatura, diventino deputati di diritto nella legislatura successiva, perchè io credo sinceramente che, prescindendo dalle persone, quando un uomo è stato Presidente della Regione, con il suo interessarsi in sede esecutiva degli affari generali della Regione, abbia acquisito un tecnicismo, che conviene assicurare almeno per una legislatura all'Assemblea. Non si tratta, signori colleghi, (voglio sperare che non crediate questo) dell'uomo Tizio o dello uomo Caio. No, chiunque abbia ricoperto tale carica, (avendo indiscutibilmente, per ragioni stesse della sua carica acquisito un tecnicismo, una praticità negli affari della Regione), io penso che sarebbe un peccato per l'Assemblea, non per l'uomo, che tale competenza andasse dispersa.

Ho, poi, presentato un altro emendamento, in analogia a quanto previsto per la formazione del Senato, col quale propongo che l'Assemblea possa, col 75 per cento dei voti, chiamare una qualche persona dall'esterno dell'Assemblea stessa, la quale, per grandi meriti sociali, per grandi meriti umani, per meriti di studio, per meriti di scienza, per meriti anche politici, abbia acquisito una tale levatura da potersi considerare al di sopra dei partiti. A questo secondo emendamento sono stato spinto da ragioni, che io definisco intuitive. La selezione di questa Assemblea, signori colleghi, avviene fra tre milioni e mezzo di uomini. Comunque, dal punto di vista della quantità umana, la selezione di questa Assemblea non ha, come avviene per l'Assemblea politica italiana, un ambito di 45 milioni di abitanti, ma viene operata fra un numero esiguo di persone. Inoltre, anche nella Assemblea nazionale italiana la subselezione interna, la seconda selezione interna avviene tra un numero notevole di deputati, qualcosa come 500 e più alla Camera, qualcosa come 300 e più al Senato. Viceversa noi, qui, abbiamo una possibilità di subselezione, di

selezione di secondo grado fra un numero piccolissimo di deputati, perchè questa Assemblea si compone appena di 90 deputati. Pertanto, signori colleghi, la mia idea, che può essere sbagliata, ma che è semplicissima è questa: dare a questa Assemblea la possibilità di chiamare uomini che si siano naturalmente selezionati attraverso molti anni di studio, di esperienze, di lotta, e portarli in questa Assemblea, in modo che essa consegua quel carattere di maggiore elevatezza che si conviene ad una Assemblea politica.

Perchè, signori colleghi, questa Assemblea, come Assemblea politica, normalmente, non sente risuonare qui delle voci che passino, non dico le porte di questa sala, ma certamente lo stretto di Messina e si facciano udire presso un grandissimo numero di uomini. Voglio dirvi, signori colleghi, che se a questa tribuna, per quanto pieno di buona volontà, ci vengo io, non mi faccio illusioni di essere udito molto lontano, non mi pare proprio di essere udito oltre Messina; non mi pare, in altri termini e in altre parole (sarà uno sbaglio, ma sto facendo un apprezzamento su me stesso) non mi pare di avere l'autorità, il prestigio, l'esperienza, perchè la mia voce giunga lontano o anche lontanissimo. Se, viceversa, la prossima Assemblea avesse la possibilità di concordare su un nome, per esempio, come quello di Don Luigi Sturzo o quello di Giovanni Selvaggi (non sono di accordo con lui, ma i nomi sono nomi) su un nome come quello di Vittorio Emanuele Orlando,.... signori colleghi, sinceramente non pensate che se un uomo simile parlasse da questa tribuna sarebbe ben diversa cosa che se parlasse Attilio Castrogiovanni?....

DANTE. Se avesse voluto, Orlando avrebbe potuto fare il bene della Sicilia.

CASTROGIOVANNI. Mi ritengo modesto, caro Dante: tu ti ritieni migliore degli altri; ognuno misura se stesso.

Non credete, dicevo, che, se invece di parlare io, parlassero uomini di questa fatta, di questa natura, di questo nome, non credete che questa Assemblea acquisterebbe prestigio e che sarebbe più udita al di fuori di quanto in effetti non sia udita?

Questa, signori, è stata la ragione, per la quale io ho proposto il secondo emendamento, che mi pare chiaro, che mi pare utile, che mi pare, vi torno a dire, costituzionale

per la semplicissima ragione che la seconda parte dell'articolo 3 consente, anzi fa l'obbligo alla nostra legge elettorale politica, di attingere a quelli che sono i principi della Costituzione della Repubblica italiana.

Adesso discutiamo il terzo emendamento; e siamo alla fine e per ciò vi prego di sopportarmi ancora per cinque minuti. Ho predisposto una terza norma avente carattere transitorio, cioè da valere per una sola legislatura. In esatta rispondenza alla norma contenuta nel titolo terzo della Costituzione della Repubblica, avente anche essa carattere transitorio, questa terza norma l'ho presentata esattamente, esattissimamente, sugli stessi presupposti, sui quali — e vi pregherei di consultare i resoconti dell'Assemblea costituente — venne costituita la corrispondente norma transitoria della Costituzione della Repubblica italiana.

Per il Senato si disse così: è il primo Senato della Repubblica, ed il primo Senato della Repubblica non ha un passato o perlomeno fra il Senato che viene a costituirsi e il precedente Senato di eguale tipo intercorre un periodo di 20-25 anni, per cui in questo primo Senato noi dobbiamo immettere uomini, dobbiamo immettere forze, dobbiamo immettere intelligenze particolarmente idonee per il loro passato, per il loro tecnicismo, per la loro fede.

Ora, io — e credo che i presupposti del mio pensiero debbano essere condivisi da tutti — mi sono detto che alla seconda legislatura di questa Assemblea incombe un compito che, se non è più difficile di quello della prima legislatura, è perlomeno altrettanto difficoltoso e altrettanto pericoloso. Infatti — e ritengo che noi tutti ne siamo ugualmente convinti — innanzitutto l'autonomia nei suoi confini non è stata ancora bene delimitata ed ogni giorno si hanno contestazioni su quella che è la problematica comune dell'autonomia siciliana; e poi, anche dove noi abbiamo legislativamente conseguito un qualche successo, in sede di attuazione ancora abbiamo certissimamente da lottare.

Pertanto, io mi son detto che è necessario assicurare che la prossima legislatura di questa Assemblea sia efficiente quanto o ancor più di questa che viene a chiudersi. Ma, poichè dei 90 deputati componenti questa Assemblea alcuni per varie ragioni non torneranno in questa Aula, (io ritengo che ritor-

neranno da 60 a 65 deputati) i nuovi eletti non avranno l'esperienza di quattro anni di attività legislativa dei rieletti e ciò può costituire un pericolo.

Signori colleghi, in tal caso la nuova legislatura inizierà la sua attività in condizioni peggiori della attuale; e questo lo dico non per un disprezzo della prossima legislatura di questa Assemblea, ma perchè, dopo quattro anni di esperienza, è evidente che ogni deputato ha conseguito un grado di maturità che non aveva all'inizio dell'attività.

Siccome, però, come ho già rilevato, la seconda legislatura ha da affrontare compiti importanti quanto la prima, è pericoloso, signori colleghi, che essa, per sei mesi, per un anno non si presenti come un organismo perfettamente efficiente, perchè fanno parte di essa uomini già preparati e uomini che vanno preparati, in quanto nuovi alla vita parlamentare e politica. L'emendamento da me presentato tende a riparare questi danni, a rimediare a quello che a me sembra un inconveniente, facendo sì che nella nuova legislatura di questa Assemblea almeno resti un nucleo, non dico migliore degli altri, ma che abbia vissuto l'esperienza di questa prima legislatura e di altre legislature, di modo che alla carenza di esperienza dei nuovi venuti possa supplire la maggiore esperienza di quelli, che hanno già esplicato una lunga attività legislativa, e che verrebbero a far parte della seconda legislatura di questa Assemblea in via straordinaria, in modo da garantire la continuità, il tecnicismo, e da eliminare il grave pericolo, cui ho già accennato.

Ho finito. Credo di essere stato chiaro, credo di avere dimostrato i miei concetti, credo di avere chiaramente delucidato le finalità che mi sono proposto nel presentare questi emendamenti; e voglio sperare che l'Assemblea mi dia ragione, perchè, sinceramente, credo che, se decidesse diversamente — e può farlo — ognuno di noi un giorno penserebbe di non essere stato d'accordo con un'idea, che era buona e che non ha appoggiato e non ha accolto, forse per non avere sufficientemente ponderato quelli che erano gli effetti negativi del non accoglimento.

Credo anche di avere dissipato — e a questo ci tenevo — molte nubi, di avere cancellato molti sorrisetti e di avere messo ognuno di noi, se non altro, nella condizione di votare pro o contro, avendo, però, delle

idee chiare e precise, avendo chiaro e preciso nella propria coscienza il problema, nell'interesse dell'Assemblea e particolarmente nell'interesse superiore dell'autonomia e del Paese.

BARBERA LUCIANO. Passiamo ai voti.

MONTALBANO. Il Governo e la Commissione devono ancora essere intesi.

MARCHESE ARDUINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESE ARDUINO. Onorevoli colleghi, io intendo lasciare questa Aula senza vigliaccheria; ecco perchè ho voluto e mi sono affrettato ad esprimere il mio pensiero sugli emendamenti presentati dall'onorevole Castrogiovanni. Questi emendamenti — voglio usare una frase parlamentare — li definisco coraggiosi. L'onorevole Castrogiovanni ha toccato tutti i tasti a sostegno del suo assunto: il tasto giuridico, il tasto politico e anche quello sentimentale della fretta che ha di tornare in seno alla famiglia e della rinunzia che fa a qualsiasi nomina possibile; tasto che poco mancò non ci inducesse alle lacrime.

La nostra Assemblea, onorevoli colleghi, non deve tollerare simile tentativo; il nostro Statuto stabilisce che l'Assemblea regionale è formata di 90 componenti eletti con suffragio universale, con voto segreto, e, quindi, ogni uomo, ogni cittadino, che aspira a far parte di essa, deve avere il coraggio di affrontare le urne e sentire il voto degli elettori. Non capisco come l'onorevole Castrogiovanni, come se avesse preso il dominio della Assemblea, abbia potuto sostenere la sua tesi venendo meno a quei principî sanciti dalla Costituzione ed anche dal pudore politico, che debbono essere qui rispettati. (Applausi)

Non ho bisogno di applausi. Sono sicuro — e non voglio neanche penetrare nei reconditi fini degli emendamenti Castrogiovanni — che l'Assemblea sarà unanime nel respingerli.

Onorevoli colleghi, chi di voi oserà approvare questi emendamenti? Chi di voi? Io sono sicuro di questo voto dell'Assemblea, come sono certo che quelli che verrebbero beneficiati da questi emendamenti, per ragione di delicatezza, certamente non prenderanno parte alla votazione.

STABILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io debbo anzitutto eliminare ogni dubbio sulla buona finalità cui si ispirano gli emendamenti dell'onorevole Castrogiovanni. Certamente egli è animato da molta fede, da molta passione per l'autonomia e certamente, quando egli redasse quegli emendamenti, si proponeva appunto di potenziare, di difendere meglio l'autonomia.

Egli ha portato una sequela di argomenti a favore della sua tesi, egli è un polemista, un oratore sottile e sa trovare ricchezza di argomenti. Abbiamo avuto occasione di ammirarlo tante volte. Però, nella sua esposizione — mi consenta, onorevole Castrogiovanni, che io le faccia un rilievo — egli è stato poco riguardoso per l'attuale Assemblea. Perchè, quando egli afferma la necessità di immettere nella prossima legislatura elementi prescelti, ricchi di esperienza, per dare meglio l'avvio alla Assemblea, egli è poco riguardoso per questa nostra legislatura, che noi abbiamo ammirato piena di passione, che noi abbiamo ammirato nei suoi elementi preparati, studiosi e per l'elevatezza delle discussioni, per cui tutti noi possiamo essere veramente orgogliosi di avere bene lavorato, di avere bene legiferato.

L'esigenza di immettere nella prossima legislatura elementi prescelti, migliori degli attuali non deve essere accolta anche per un'altra ragione. L'onorevole Castrogiovanni ha sostenuto che una determinata finalità può quasi sostituire, superare il significato letterale del nostro Statuto. No; la finalità, la utilità non crea la legittimità. Non è esatto quanto ha detto l'onorevole Castrogiovanni, intorno alla interpretazione dell'articolo 3 dello Statuto: la prima parte del primo comma è chiara; egli però vuole dedurre che la seconda parte dello stesso comma, poichè più tardi è venuta la Costituzione, ha lasciato adito ad una diversa interpretazione, cioè ad un possibile ampliamento del numero dei nostri deputati. Non è esatto; il primo comma dell'articolo dice testualmente: « L'Assemblea regionale è costituita da 90 deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata più fissati dalla Costituente, in materia di elezioni politiche ».

Noi dobbiamo, quindi, fare una legge che stabilisca questi principi fissati dalla Costituente, cioè con suffragio universale diretto e segreto. A questo si riferisce il richiamo della seconda parte del primo comma dello articolo 3.

L'egregio collega Castrogiovanni ha inoltre dimenticato che il secondo comma dello articolo 3 stabilisce: « I deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni ».

Dunque, abbiamo una prima norma assoluta, precisa: 90 deputati eletti a suffragio universale diretto e segreto; ed una seconda norma, al secondo comma, anch'essa precisa: i deputati cessano di diritto appena spirano i quattro anni. Non è quindi accettabile la interpretazione dell'onorevole Castrogiovanni.

Ma, se non ci fossero queste argomentazioni, è sempre da domandarsi se non sente ognuno di noi di dovere rispettare la sovrainità degli elettori, del corpo elettorale. Non sente ciascuno di noi che deve essere il corpo elettorale a scegliere i suoi candidati? E non sentiamo, quindi, ciascuno di noi il dovere, il senso altissimo di dignità di chiedere il giudizio del corpo elettorale sulla nostra opera, sulla nostra attività, se abbiamo adempiuto al nostro dovere per il mandato che ci è stato affidato?

Io penso che nessuno di noi, per senso di dignità, non possa consentire che si accolgano questi emendamenti. Dobbiamo attenerci al voto, alla scelta del corpo elettorale.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signori colleghi, lo onorevole Stabile mi ha attribuito, a torto, una opinione diversa e mi ha fatto dire cose diverse, anzi diversissime, da quelle che ho detto; mi ha fatto dire, cioè, che io avrei disprezzato questa Assemblea regionale siciliana. Io, questo, onorevole Stabile, non l'ho fatto e non lo potevo fare; prima di tutto, perchè, quando avessi disprezzato questa Assemblea, avrei disprezzato me stesso, che ne faccio parte — e questa è una ragione subiettiva —; ma, a parte questa considerazione, un indipendentista questa Assemblea non la può disprezzare, per la semplicissima ragione

ne che l'ha anche creata. Io ho detto che la nuova Assemblea, rispetto a questa, sarà nei primi tempi necessariamente meno efficiente; e ciò è ben diverso.

STABILE. Ma molti tornano.

CASTROGIOVANNI. Mi lasci rispondere. Se Lei mi fa dire ciò che io non ho detto è un male. Molti tornano, il che significa che, se, per esempio, settanta ritorneranno, questi avranno quattro anni di esperienza. Ho detto che la nuova legislatura sarà meno efficiente perché molti dei nuovi deputati, che diventeranno magari migliori di noi, nei primi tempi non avranno quella esperienza, che abbiamo noi dopo quattro anni di attività parlamentare. Praticamente nella prossima legislatura l'Assemblea nei primi tempi con settanta deputati, che avranno una esperienza di quattro anni, e venti che non avranno esperienza, sarà meno buona. Questo dicevo. In questa mia affermazione, onorevole Stabile, non c'è e non ci può essere disprezzo, ma vi è una constatazione, che io faccio e alla quale onestamente Ella deve addivenire, perché è impossibile dire che i nuovi eletti avranno nei primi tempi tanta esperienza quanto ne hanno gli altri che sono qui da quattro anni. Questo volevo dire ed il mio apprezzamento si è mantenuto o fermato a questo, e non potevo, peraltro, dire cose diverse.

Quanto poi, onorevole Stabile, al fatto che i deputati decadono di diritto al quarto anno, è giusto che lei sappia (poiché malauguratamente ieri la sua salute lo tenne assente dalla seduta) che ieri questa Assemblea alla unanimità di voti ha votato la proroga dei poteri in base, in analogia all'articolo 61 della Costituzione. E, mi creda, posso aggiungere serenamente questo: se ieri sera fosse stato presente in Aula ed avesse udito i molti ragionamenti che furono fatti sulla, non dico costituzionalità, ma necessità della norma poi approvata, Ella, sono certo, avrebbe votato come votarono gli altri settanta deputati e questa sera non avrebbe fatto una osservazione, che in ultima analisi viene a rimbrottare quello che sarebbe stato uno sbaglio dell'Assemblea regionale, commesso ieri sera con l'unanimità dei voti. Ho finito. Dovevo dare questi chiarimenti. Io ritengo, quindi, che lei non insisterà nel rimprovero che mi ha fatto e che era ed è effettivamente vano.

BARBERA LUCIANO. Ai voti. E' poco serio discutere ancora questa faccenda.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Sarà poco serio discutere ancora, ma bisogna che faccia la mia dichiarazione. Debbo dichiarare, a nome del Gruppo del Blocco del popolo, che siamo contrari agli emendamenti Castrogiovanni, sia per ragione di competenza, sia per ragione di merito. Per ragioni di competenza, in quanto noi non abbiamo la potestà di aumentare il numero dei deputati regionali portandoli da 90 a 110, a 120, non so quanti; per ragioni di merito, perché, in regime democratico, non vi debbono essere né deputati, né senatori di diritto, né regionali, né nazionali. Siamo contro qualsiasi forma di chiamata dall'alto, sia nei parlamenti nazionali che regionali.

Per quanto riguarda la proposta che si astengano dal voto coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli emendamenti Castrogiovanni, debbo dichiarare che il mio gruppo non si asterrà, ma che voteremo contro e che, se l'emendamento dovesse essere approvato, rinunceremo alle eventuali nomine. (Segni di consenso)

Per quanto riguarda il mio voto, se si voterà a scrutinio segreto, io voterò contro facendo vedere come voto. (Applausi)

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Debbo confermare dinanzi la Assemblea un pensiero che precedentemente ho espresso al mio amico onorevole Castrogiovanni. Nei suoi emendamenti è posta una esigenza veramente originale e degna di particolare considerazione: l'esigenza di arricchire l'attività del Governo regionale di domani, dell'Assemblea di domani, col chiamare qui uomini di particolare valore e ciò senza pregiudizio di quelli che ci sono e ci saranno.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. E' offensivo.

D'ANTONI. Perchè? Ricordi, onorevole Romano, lei che con molta facilità interrompe, che a Roma c'è la possibilità di chiamare a far parte del Governo uomini che non fanno parte delle assemblee legislative. Qui questa possibilità non è consentita per Statuto. Se

questa esigenza è sentita per un Governo romano, non è strano, poi, che possa essere sentita per il Governo di domani della Sicilia. Quindi, c'è in questo emendamento una esigenza vera, che trova riscontro nelle norme stabilite per la formazione del Governo centrale, e che potrebbe trovare riscontro, in una norma della nostra legge, senza pregiudizio per la dignità di questa Assemblea regionale, né del Governo siciliano di ieri, di oggi e di domani.

Questo è un fatto concreto che bisogna affermare, per dare merito agli uomini che lavorano, anche sbagliando su qualche tema, con passione generosa, come ha lavorato e lavora l'onorevole Castrogiovanni.

GALLO CONCETTO. Chiedo di parlare.

ARDIZZONE. Ancora si deve parlare? Lo onorevole Stabile ha parlato a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Non è chiusa, per ciò stesso, la discussione di un argomento così importante. L'onorevole Gallo Concetto ha facoltà di parlare.

GALLO CONCETTO. Onorevoli colleghi, taluni deputati hanno dichiarato, hanno tenuto a dichiarare, che avrebbero, sia pure con voto segreto, votato contro l'emendamento Castrogiovanni. Io, direttamente interessato agli emendamenti, desidero precisare che, segreto o non segreto il voto, voterò favorevolmente. Non faccio commenti. Ho udito anche l'onorevole Romano dire che gli emendamenti Castrogiovanni erano offensivi per l'Assemblea.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Per l'Assemblea che verrà dopo; e anche per gli elettori.

GALLO CONCETTO. Parli alla tribuna come faccio io, onorevole Romano. Desidero dichiarare a lei, e a quanti hanno potuto pensare che da parte dell'onorevole Castrogiovanni e che da parte nostra si volesse offendere questa o la futura Assemblea, che credo molto difficile, per chiunque, potere ritenere che noi volessimo offendere questa Assemblea. Io sostengo ancora, onorevole Marchese Arduinò, di avere difeso questa Assemblea sempre, prima anche che nascesse, e non potevo certamente pensare di offenderla adeffendo agli emendamenti Castrogiovanni, così

come certamente non hanno offeso la dignità di nessuno e neanche del Parlamento e del Senato, l'onorevole Li Causi e gli altri senatori, che hanno accettato di far parte, quali senatori di diritto, del Senato italiano.

MONTALBANO. L'offesa non c'entra.

GALLO CONCETTO. Essi, onorevole Montalbano, nell'accettare l'incarico di senatori, non hanno offeso nessuno, non hanno avuto la preoccupazione che ha avuto lei.

MONTALBANO. Non ho parlato di offesa.

GALLO CONCETTO. Gli altri, però, non hanno avuto neanche la preoccupazione che ha avuto lei, così come non ho avuto io nessunissima preoccupazione di dichiarare che, segreto o non segreto il voto, voterò per gli emendamenti Castrogiovanni. Aggiungo che, mentre avevo apertamente dichiarato a tutti i colleghi del mio partito e non del mio partito che, per ragioni mie personali che è inutile illustrare a questa Assemblea, non mi sarei presentato alle elezioni, perché non intendeva continuare nella vita politica, dichiaro oggi che, per quanto ho sentito in questa Assemblea, mentre da un canto invito l'onorevole Castrogiovanni a ritirare i suoi emendamenti, in quanto l'Assemblea non li ha interpretati nel loro giusto significato sminuendo gli intendimenti dei proponenti, io mi presenterò alle elezioni regionali; per far sì che in questa Assemblea possano ritornare gli uomini, che l'onorevole Marchese Arduinò ritiene abbiano potuto offendere l'Assemblea.

MONTALBANO. Anche noi preghiamo lo onorevole Castrogiovanni di ritirare gli emendamenti.

CACOPARDO, Presidente della Commissione e relatore. Anch'io.

GALLO CONCETTO. Io che vi ho difeso, io che vi ho, senza modestia, creato.....

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lascia stare!

GALLO CONCETTO... con il mio sangue lo sappia l'onorevole Marchese Arduinò!

SEMINARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMINARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo di essere il più qualificato per esprimere il mio modesto pensiero sugli emendamenti proposti dal collega onorevole Attilio Castrogiovanni, e intendo portare con questo mio intervento un contributo di serenità e di chiarezza. E' mio convincimento che questo emendamento deve essere esaminato non in base a circostanze di fatto, che lasciano unicamente e semplicemente il tempo che trovano, e che possono interessare soltanto per ragioni di propaganda elettorale, ma attraverso valutazioni di carattere costituzionale e giuridico. Il mio convincimento è radicato attraverso un presupposto, che ritengo sano e giuridicamente esatto.

Avrei voluto che i colleghi, i quali sono intervenuti, anziché discutere molto — mi scusino — superficialmente, avessero contestato dal punto di vista giuridico costituzionale quello che è il pensiero degli emendamenti proposti dall'onorevole Castrogiovanni. Invece, così non è avvenuto, tranne per un accenno molto fugace fatto dall'onorevole Stabile.

MONTALBANO. Io ho detto che non abbiamo potestà.

SEMINARA. Lei si è limitato a dire che non abbiamo potestà; io potrei rispondere a lei, professore di diritto, che io stimo, che, quando noi penalisti proponiamo motivi di appello e questi motivi di appello sono generici, sono inammissibili. La sua espressione è generica e, come tale, è inammissibile, perché lei avrebbe dovuto dare la giustificazione ed il carattere di specificità a quello che era il suo concetto; e, mi perdoni, illustre onorevole professore, lei non l'ha dato.

MONTALBANO. Era troppo ovvia per darla.

SEMINARA. Io avrei voluto che da questa tribuna fossero venute argomentazioni contrarie, dal punto di vista costituzionale, a quelle sostenute dall'onorevole Castrogiovanni in maniera mirabile e che risultano, sinteticamente, nella relazione che precede i tre emendamenti.

Vorrei ricordare qualcosa agli onorevoli colleghi, i quali sono intervenuti nei giorni scorsi molto appassionatamente e con molta competenza sulla questione dell'Alta Corte

costituzionale, questione che ha messo a rumore tutto il mondo politico nazionale e regionale e preoccupa seriamente noi che siamo pensosi, seriamente pensosi, delle sorti della nostra Sicilia. Noi abbiamo reclamato, abbiamo manifestato il nostro sdegno attraverso ordini del giorno, e attraverso le varie forme che sono a disposizione, secondo il clima democratico, e del Governo e della Assemblea; lotteremo ancora, perché la nostra Alta Corte resti in vita, perché attraverso questo organo si possano seriamente e profondamente difendere gli interessi della nostra Sicilia. Non avete avvertito voi che con la soppressione dell'Alta Corte si vuole seriamente minare alla base il nostro Statuto? Ora, perchè, dunque, non avete rilevato — e questo è il pensiero sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione di tutti gli onorevoli colleghi di questa Assemblea — che attraverso gli emendamenti Castrogiovanni non si arriva che alla affermazione di quelli che sono i sacrosanti diritti del nostro Statuto, che non devono essere intaccati da nessuno, perchè fanno parte integrale della Costituzione dello Stato, e che, quanto meno, lo spirito degli emendamenti Castrogiovanni tende a mantenere fermi i principî che differenziano, attraverso una distinzione netta radicale, la nostra Assemblea legislativa, con funzioni di legislazione primaria, dai Consigli regionali?

Gli emendamenti Castrogiovanni avrebbero dovuto essere guardati da questo profilo giuridico e non essere presi a cuor leggero da gente che addirittura parla di buffonate ed altre cose di questo genere.

Dicevo all'inizio che io ritengo di essere il più qualificato a parlare sull'argomento. Io non ho aspirazioni, né sono associato a questo o a quel gruppo, né penso di diventare senatore di diritto, perchè tutte le volte che sento parlare di senatori di diritto, dal mio punto di vista, a me viene l'acido urico. Quindi, se c'è uno che si debba schierare contro queste che sono le nuove istituzioni, dovrei essere io; ma io non ho guardato la questione semplicemente dal mio punto di vista politico e cioè dal mio angolo visuale, l'ho guardato attraverso la sua espressione generale e soprattutto mi sono fermato sulla questione giuridica costituzionale.

Dite che i deputati debbono essere novanta perchè così è sancito all'articolo 3 dello Sta-

tuto; ma siamo sicuri che proprio l'articolo 3 tassativamente prescrive questo e che noi non abbiamo la possibilità di portare in Assemblea, oltre i novanta deputati eletti dal popolo, altre persone che possano fare da guida, da scuola e contribuire a realizzare un indirizzo sano attraverso la loro esperienza e preparazione, per metterci in condizione di affrontare e qualche volta risolvere problemi molto gravi e delicati nei confronti di Roma?

Se da parte di qualcuno di coloro che sono venuti alla tribuna si fosse fatto osservare che poteva anche discutersi la questione circa l'interpretazione dell'articolo 3, nulla di male. Su questa base si poteva esaminare la proposta dell'onorevole Castrogiovanni di chiamare a far parte di diritto dell'Assemblea le personalità da lui indicate negli emendamenti; ma — e voglio proprio su questo richiamare l'attenzione della Assemblea — se noi respingeremo così, di impeto, gli emendamenti dell'onorevole Castrogiovanni, crederlo, noi avremo in un certo modo dato un altro colpo di piccone alla fossa che dovrà mettere sottoterra i principî sanciti dal nostro Statuto. Non vi sembri una esagerazione.

Noi avremmo dovuto discutere per quanto concerne le personalità indicate negli emendamenti, ma non avremmo mai dovuto discutere del principio giuridico costituzionale sul quale avremmo dovuto trovarci tutti d'accordo. E questo risultato avremmo potuto ottenerlo se tutti avessimo letto e, più che letto studiato gli emendamenti dello onorevole Castrogiovanni.

Anche a me, allorchè sentii parlare di senatori di diritto (così come io ebbi a chiamarli) si annebbiarono le idee, anche io espressi il mio convincimento in senso contrario; ma, quando venni a un processo di chiarificazione e intervenne tra me e l'onorevole Castrogiovanni una discussione fondata sul diritto e sui principî del nostro Statuto, io mutai il mio convincimento; ed è per questo motivo che ho preso stasera la parola.

Io richiamo l'attenzione dell'Assemblea sugli emendamenti Castrogiovanni, che non sono da disprezzare e da buttar via, così con un colpo di vento, nè da essere messi nel dimenticatoio o cestinati perché l'Assemblea ha fretta di approvare la legge sulle elezioni

regionali e questi emendamenti lasciano il tempo che trovano. Se questi emendamenti si guardano nei riflessi, che possono avere nei riguardi di singole persone, non c'è dubbio che si potrà avere una impressione negativa così come l'ha avuto l'onorevole Barbera Luciano; ma, se si guarda, invece, il contenuto vero è intrinsecamente voluto da colui che ha proposto gli emendamenti, da colui — e gliene sia dato atto da questa Assemblea — che in questi quattro anni di legislatura ha veramente dedicato e speso tutte le sue energie per l'affermazione dei diritti della nostra Sicilia, appare evidente che avremmo dovuto discutere molto più pacatamente, serenamente e approfonditamente il problema di quanto tutti noi non abbiamo fatto.

Per queste considerazioni, per questi motivi che sono di difesa degli interessi della nostra autonomia in quanto bisogna distinguere, nel piano politico nazionale, i diritti della nostra Assemblea legislativa primaria, da quelli che sono i diritti di tutti gli altri consigli regionali, io dichiaro di votare a favore degli emendamenti Castrogiovanni e invito gli onorevoli colleghi ad esprimere il loro voto dopo un approfondito esame degli emendamenti, e ciò unicamente e semplicemente nell'interesse della Sicilia.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Egregi colleghi, devo dare atto all'onorevole Seminara di avere riportato la discussione al tono, che si sarebbe dovuto tenere, se non ci fossimo lasciati un pò tutti trasportare dai nervi, più che dalla ragione. Attenendomi al dovere imposto dal regolamento, nonché alla prassi democratica, io non dirò come voterò, perché può darsi che si richieda lo scrutinio segreto. Quando si stabilirà il modo di votare allora deciderò se fare o non fare la dichiarazione di voto.

Vorrei rilevare, però, che il proporre un problema che si presta anche ad interpretazioni equivoche, non deve indurci a mettere le mani avanti con l'intenzione di respingere ad ogni costo qualsiasi discussione. Certo, se ai nostri padri si fosse detto che un giorno in quattro ore si sarebbe andati da Roma a New York e questi si fossero fatti una risata, non avrebbero dimostrato di fronte alla posterità di essere stati all'altezza

za della situazione. Guardiamo dunque il problema come l'ha visto l'onorevole Montalbano; consideriamo, cioè, se un provvedimento di tale natura è costituzionale e, se possiamo adottarlo e, qualora lo fosse e noi intendessimo adottarlo, se può essere utile alla Sicilia.

Esaminiamo per un momento il problema nei suoi particolari, parliamo di utilità senza preconcetti, senza risate, senza bisogno di dire che io o qualcuno del mio gruppo siamo interessati; tutte cose queste che non hanno alcun rilievo nella valutazione del problema. Chiediamoci se adottare una formula del genere costituirebbe un vantaggio o uno svantaggio per l'autonomia. Parliamo per esempio degli ex-Presidenti della Regione.

E' evidente che costoro per la loro funzione hanno acquisito una esperienza di natura regionale.....

MAROTTA. Perchè abbiamo abolito le liste regionali? Proprio per questi concetti.

NAPOLI. Dovrei dirti che anche là hai fatto una sciocchezza; ma non permetti che finisca il mio pensiero.

BARBERA GIOACCHINO. Se hanno lavorato bene, il popolo siciliano ne darà loro atto e li eleggerà. Non facciamo queste buffonate.

NAPOLI. Lo vedi come sei incapace di persuaderti di una argomentazione?

BARBERA GIOACCHINO. Sono buffonate.

NAPOLI. Sarebbe bene, signor Presidente, che Ella richiamasse il nostro Questore ad usare un linguaggio parlamentare. Fino a quando si crederà che un emendamento sia una buffonata non ci potremo intendere. E se Ella non vuol farlo, io risponderò che sono altre le buffonate. Ma allora saremmo in piazza e non in un Parlamento. Usiamo quindi il linguaggio parlamentare, come del resto io ritengo di avere fatto finora, nel sostenere che, almeno sotto questo profilo, cioè dal punto di vista dell'utilità della Regione, il provvedimento mi sembrava molto assennato.

Altro che buffonata! Semmai è buffonata pensare il contrario.

Dicevo che si può discutere sugli altri emen-

damenti, per vedere se è altrettanto giusto stabilire per le altre categorie un analogo privilegio oppure no. Vorrei però sapere dai colleghi del Parlamento nazionale, nostri maggiori, i quali in sede di Costituente hanno ammesso i senatori di diritto, che cosa hanno voluto fare a suo tempo. Si è pensato allora che, essendo l'Italia venuta fuori da un periodo in cui non era in esercizio la democrazia e dovendosi costituire due Camere, due Assemblee legislative, che potevano essere addirittura novelline, era quanto mai opportuno stabilire un tronco di maggiore esperienza che avrebbe dato maggiore tono ed efficienza almeno ad uno dei rami del Parlamento.

Ed i colleghi maggiori hanno provveduto a questa esigenza attingendo la disposizione dalla prassi che consente di chiamare a far parte del Governo centrale dei tecnici non appartenenti alle Assemblee legislative. Ciò è avvenuto, evidentemente, in considerazione del periodo di carenza democratica, cui è stato sottoposto il Paese.

Io ritengo, pertanto, che da questo punto di vista non v'è proprio niente di straordinario ad avanzare una proposta di questo genere. Ciò non vuol dire che dobbiamo esserne persuasi; bisogna però pensarci parecchio tempo prima di dire che non lo siamo.

Resta il problema della costituzionalità; se cioè noi possiamo farlo o non possiamo farlo. Signori colleghi, io ho sentito il collega Castrogiovanni. Se si fosse proposto di mantenere, compresi quelli di diritto, il numero di novanta deputati, sicuramente si sarebbe scivolato nel campo della incostituzionalità.

L'articolo 3 del nostro Statuto parla di novanta deputanti «eletti», e questi non si possono, quindi, toccare. Ma, quando si propone che i deputati di diritto siano oltre i novanta, per quale ragione la norma sarebbe incostituzionale, se noi dobbiamo formare la nostra Assemblea secondo i principi della Costituzione? Ed allora anche ciò costituisce materia di problemi particolari. Si potrà dire, per esempio, che non è esatto che i cinque designati siano eletti dalla Assemblea; e questo è un problema di dettaglio; si può essere o non essere d'accordo su questo o su quel punto, ma non mi sembra, come principio, che sia incostituzionale lasciare in vigore il testo dello Statuto siciliano, che vuole novanta deputati eletti, ed aggiungere a co-

storo una certa spina dorsale di uomini, di colleghi che hanno una esperienza maggiore di coloro che abbiano fatto parte di una sola legislatura. Non credo che in ciò vi sia incostituzionalità. Si può affermare che siamo al limite della costituzionalità. Onorevoli colleghi, anche ieri sera, con la proroga dei poteri, eravamo al limite della costituzionalità. Tuttavia, abbiamo ritenuto che ragioni politiche.....

ARDIZZONE. Io non c'ero.

NAPOLI. Tu non c'eri, Ardizzone, ma noi abbiamo votato all'unanimità.

ARDIZZONE. Volevo un provvedimento a parte.

NAPOLI. Tu non c'eri, ripeto. Dire che tu volevi un provvedimento a parte non vuol dire che il provvedimento è o non è costituzionale. Ragioniamo con la testa! Se tu volevi un provvedimento a parte, evidentemente ritenevi che la norma era costituzionale, ma che non era opportuno includerla nella legge elettorale in esame. Ora, io ritengo che quello che abbiamo fatto è costituzionale; non c'è però dubbio che si presta anche alla discussione ed alla critica. E', quindi, al limite della costituzionalità. Su ciò non può esservi dubbio. A me sembra che sia altrettanto al limite della costituzionalità un'altra norma che abbiamo adottato nel corso della discussione: alludo all'articolo 56. Insomma, in tutti questi casi noi abbiamo considerato il problema giuridico della costituzionalità, secondo l'aspetto, il prisma politico, che interessa la nostra autonomia. Allora non bisogna chiudere la porta al nostro cervello, e rifiutarsi di esaminare un problema nuovo, quasichè avessimo tutti i capelli bianchi dell'onorevole Marchese Arduino che non vuole sentire rumore di aeroplani che volano.

No! Noi diremo: l'aeroplano vola, mi piace, è veloce, corre. E se qualcuno verrà a sostenere che un giorno l'uomo volerà con le ali attaccate alle spalle noi dovremo rispondergli: sì è possibile; attualmente però non lo possiamo fare.

Si dica: non mi piace come è congegnato questo emendamento, davvero non mi pare utile, non mi pare costituzionale; ma si dicono soprattutto le ragioni del dissenso e si porti la discussione su questo campo.

Ora, onorevoli colleghi, io credo che per un momento siamo incorsi in un piccolo sbandamento. Perchè questo? Perchè la eccezionalità della norma, che si è posta al nostro esame, e che ha richiamato in aula persino il collega Gioacchino Barbera, ha influito un poco sul nostro atteggiamento. Ed allora, signori, io ritengo che sarà bene riflettere.....

CRISTALDI. Ma lascia stare.

NAPOLI.anche se Cristaldi non lo vuole, sulla costituzionalità della norma che si propone, così come ha affermato l'onorevole Montalbano, e sull'opportunità del nostro voto in senso favorevole o in senso contrario. Dobbiamo cioè profondamente riflettere per persuaderci se facciamo bene a dire no.

BARBERA GIOACCHINO. Avresti fatto meglio a non parlare.

NAPOLI. Prego i nostri colleghi che non vogliono venire troppo spesso nell'Aula di fare un po' di attenzione quando vi si trovano, e di pensare non soltanto che si può dire « sì » o « no », ma anche che, allorquando viene presentata una proposta ardita come quella approvata nella seduta di ieri sera, (la proroga dei poteri) si assume una grande responsabilità nel dire: « no » o nel dire: « sì ».

CRISTALDI. Lo sappiamo.

NAPOLI. Se il problema non si fosse posto, non ci sarebbe stata responsabilità di alcuno; ma, posto il problema, bisogna considerare anche dal punto di vista politico, nell'indagine che ciascuno compirà nel proprio cervello, se il dire « no » non è già per se stesso un pregiudizio. E se dobbiamo parlare di serietà, o signori, io dico che il merito del problema è quanto mai serio. Riguardi chiunque, ciò non può avere importanza.

Si può limitare la portata di una norma del genere di quella che si propone, ma un provvedimento che serva a dare alla nuova Assemblea una struttura di esperienza, proveniente della prima nostra Assemblea regionale — la quale oggi ha certamente una esperienza che nel 1947 non aveva — è provvedimento che si presenta abbastanza seriamente, anche se non dovesse incontrare il

consenso dei colleghi, per ragioni di natura giuridica, indipendenti dall'apprezzamento obiettivo dei fatti.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARDIZZONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo rinunziato a prendere la parola perché l'Assemblea si era indirizzata per la chiusura della discussione su questo argomento; l'onorevole Stabile aveva infatti già parlato a nome della Commissione. Questa discussione invece si è riaperta. Di certo al Presidente sarà sfuggito.....

PRESIDENTE. La Commissione parla quando vuole, nel corso della discussione

ARDIZZONE. Onorevole Presidente, io non mi lagno per questa ragione. Io dicevo che avevo rinunziato a parlare, dato che l'Assemblea si era orientata verso la chiusura della discussione su questo argomento, discussione che anzi poteva ritenersi già chiusa. Non escludo certamente che la Commissione può intervenire tutte le volte che creda; in un primo tempo, però, essa vi aveva rinunciato. Poichè, comunque, altri oratori hanno parlato, anch'io voglio esporre il mio punto di vista. Ho inteso affermare da questa tribuna, da parte di un collega che molto io stimo: « nessuno ha letto gli emendamenti ». Un altro collega ha consigliato, di « discutere se gli emendamenti in esame sono costituzionali o meno ».

In effetti, bisogna affrontare il problema sotto un duplice aspetto: se vi sia l'opportunità di aumentare il numero dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana mediante la designazione di cui agli emendamenti dell'onorevole Castrogiovanni e se, inoltre, è costituzionale farlo. Io dico *a priori* che un aumento del numero dei deputati è anticonstituzionale per l'articolo 3 dello Statuto siciliano. Comunque, tale opportunità potrebbe essere considerata da questa Assemblea o da quella futura in un nuovo disegno di legge sull'argomento, ma non in un emendamento alla legge elettorale in esame, nella forma con cui è stato concretato.

L'onorevole Castrogiovanni si è riferito ai lavori della Consulta regionale ed a quanto è sancito nel primo comma dell'articolo 3 dello Statuto. Ma l'articolo 3 dello Statuto

stabilisce che « l'Assemblea regionale è costituita di 90 deputati eletti nella Regione »; non stabilisce che sono novanta quelli « eletti » e quindi che potrebbero essere di più di novanta, aggiungendosi a questi dei deputati di diritto. I deputati debbono essere novanta, eletti nella Regione, a suffragio universale e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale, in base ai principî fissati dalla Costituente.

Quale è stata la discussione in sede di Consulta regionale? Non v'è stata discussione sulla composizione dell'Assemblea e sul numero dei deputati regionali, ma sui principî generali, quali, ad esempio, la eleggibilità o meno; circa il numero dei deputati si parlò di novanta componenti e non oltre. Essi erano chiamati dapprima « consiglieri regionali » poi si chiamarono « deputati regionali », perchè venne loro attribuito un potere legislativo primario. La composizione della Assemblea doveva rispecchiare inoltre i principî generali tracciati nella Costituzione. Ebbene, che cosa stabilisce l'articolo 122 della Costituzione a proposito dei consigli regionali? Che « il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ». Si può obiettare che questa norma ha valore per le Regioni a statuto comune e che la differenza fra queste e la nostra Regione a statuto speciale consiste appunto nell'avere la nostra Assemblea facoltà di legiferare su tale materia, che investe la legislazione primaria.

Noi dobbiamo tuttavia osservare, nella legge che stiamo per approvare, i principî generali tracciati nella Costituzione.

Ed allora io ritengo che aumentare, *sic et simpliciter*, il numero dei deputati regionali è incostituzionale.

Si potrebbe considerare l'opportunità — ma dovrà essere la nuova Assemblea a farlo, se lo riterrà — di aumentare il numero dei deputati regionali, mediante l'approvazione di un disegno di legge di revisione dello Statuto.

E per concludere, vorrò leggervi quello che il La Barbera ha scritto, a proposito dell'articolo 3 dello Statuto siciliano.

« Il concetto di autonomia si accompagna a quello di libertà e di democrazia, sicchè, a base della struttura dell'ente autonomo,

non può esservi che un sistema di organizzazione che a tali principî si informi».

Pertanto, il sistema di formazione degli organi della Regione non può essere che elettivo, in modo da rendere possibile la partecipazione del popolo, attraverso i propri eletti, allo esercizio dei poteri che all'ente sono devoluti dallo Statuto, e dalla Costituzione. Tale sistema è sancito dall'articolo 3 dello Statuto siciliano nei corrispondenti articoli degli altri statuti speciali, nonchè nell'articolo 122 della Costituzione, che io vi ho letto, onorevoli colleghi, e che riguarda le regioni a statuto comune. Per tutte le regioni, ed anche per quelle a statuto speciale, è stabilito nella Costituzione il carattere elettivo dei loro organi legislativi.

Io ritengo, quindi, onorevoli colleghi, che il volere immettere nella legge elettorale disposizioni intese ad aumentare, in qualsiasi misura, il numero dei deputati regionali, stabilito nell'articolo 3 del nostro Statuto, sia assolutamente anticostituzionale.

MONTALBANO. Signor Presidente, dichiaro chiusa la discussione.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, intendo esprimere la mia opinione sull'argomento: per quanto la proposta, dal punto di vista politico, sia molto interessante, tuttavia mi sembra incompatibile con quanto dispone lo Statuto della Regione. Volevo aggiungere una dichiarazione personale, poichè l'emendamento potrebbe in certo senso riguardarmi, essendo io compreso in una certa categoria che vi è considerata. Io ritengo che il mandato politico debba derivare dalla fiducia della base elettorale. Per questa ragione, qualora l'emendamento venisse approvato, non potrei che rinunciare alla designazione di deputato di diritto. (*Applausi al centro*)

PRESIDENTE. La Commissione ha chiarimenti da dare?

STABILE. La Commissione è contraria agli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo pensiero.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non

vorrò in questo mio breve intervento seguire le deviazioni che si sono determinate in un senso o nell'altro durante la discussione degli emendamenti in esame, e che principalmente hanno avuto come loro contenuto la imputazione, vorrei dire, di una certa malafede nei proponenti. Io non li seguirò, non perchè il regolamento vietì ogni imputazione di malafede, definita come violazione dello ordine dell'Assemblea, ma perchè quattro anni di vita vissuta insieme mi hanno dato modo di conoscere ed apprezzare l'onorevole Castrogiovanni in modo tale da escludere dal mio animo — e devo ritenere che così è da parte di tutti — ogni possibile imputazione di malafede. Nel contenuto del suo emendamento v'è l'espressione di una opinione, che dobbiamo apprezzare, discutere, valutare e non vilipendere.

L'onorevole Castrogiovanni pone nel suo emendamento — come ha sottolineato qualche oratore, volendo riportare la discussione alla serenità che si addice ad un'aula parlamentare — un problema che si impone alla attenzione di tutti. La relazione dell'onorevole Castrogiovanni, allegata agli emendamenti, contiene inoltre una serie di elementi, di considerazioni che il collega ha ritratto dalla sua libera valutazione e dalla interpretazione della Costituzione della Repubblica e dello Statuto della Regione siciliana. Indubbiamente gli emendamenti pongono dei quesiti in relazione alla opportunità o meno della sede in cui sono stati proposti, dei quesiti in ordine alla opportunità o meno che essi siano approvati, dei quesiti in ordine alla legittimità costituzionale degli emendamenti stessi. Tali quesiti sono stati illustrati dall'onorevole Montalbano, che ha espresso la sua opinione e che ha addotto, a giustificazione dell'opinione stessa, motivi di opportunità politica e di legittimità costituzionale. Io vorrei aggiungere che — come ho sentito affermare dallo onorevole Ardizzone — comincerei col non trovare opportuna la sede in cui questi emendamenti sono presentati e proposti; essi dovrebbero innanzi tutto venire inviati alla Commissione, perchè esamini se sia il caso di farne oggetto di un disegno di legge a parte. Non trovo sia questa la sede più opportuna; noi parliamo dei deputati da eleggere col suffragio universale, diretto e segreto, secondo il metodo della proporzionale. Que-

sta è la legge che stiamo discutendo e non credo che con essa argomenti del genere abbiano attinenza.

Dal punto di vista della opportunità costituzionale e politica degli emendamenti, io mi limito a richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla serietà degli argomenti, che sono stati addotti dall'onorevole Montalbano in ordine alla opportunità politica, cioè di merito, ed alla legittimità costituzionale, argomenti sui quali hanno parlato molti altri oratori. E quando mi sono limitato a richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla opportunità politica, ho concluso il mio intervento, poichè non ho niente altro da aggiungere.

L'Assemblea ha avvistato tutti i termini del problema ed ora valuterà se sia questa o meno la sede opportuna, e se questi emendamenti si debbano accogliere o no. Io ho voluto intervenire non per una dichiarazione di voto, essendo stata avanzata, come pare, una richiesta di scrutinio segreto, ma soprattutto per riportare in un ambiente di seria discussione e di valutazione obiettiva gli emendamenti proposti dall'onorevole Castrogiovanni, ed anche per dare atto all'amico Castrogiovanni che non ho voluto seguire la via di qualche altro onorevole collega, il quale, forse lasciandosi un po' trascinare dal calore della discussione, gli ha attribuito una intenzione meno che seria e pensosa degli interessi della Sicilia. Intendo riconfermargli quello che del resto gli è noto per lunga consuetudine: è lontano, io ritengo, dall'idea di tutti i colleghi il ritenere che egli, nel proporre quegli emendamenti, fosse mosso niente altro che da una seria preoccupazione di proporre qualche cosa che giovi agli interessi della Regione. Se giovi o meno è poi questione di opinione, ciascuno può avere la sua; ma noi dobbiamo ritenere che il collega, nello avanzare la proposta, è stato mosso dalla seria, obiettiva considerazione di giovare agli interessi della Sicilia.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate due richieste di votazione a scrutinio segreto:

— sugli articoli aggiuntivi Castrogiovanni, dagli onorevoli Castrogiovanni, Seminara, Adamo Domenico, Starrabba di Giardinelli, Lanza di Scalea, Faranda, Landolina, Gentile, Germanà, Gallo Concetto, Aiello;

— sugli articoli aggiuntivi Castrogiovanni e sull'emendamento Napoli ed altri al terzo di questi articoli, dagli onorevoli Ardizzone, Beneventano, Castiglione, Marchese Arduino, Cacciola, Bianco, Lanza di Scalea, Adamo Domenico, Starrabba di Giardinelli, Bongiorno, Aiello, Cusumano Geloso.

CASTROGIOVANNI. Accetto l'emendamento Napoli ed altri e modifilo in tal senso il terzo degli articoli da me proposti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta sugli articoli aggiuntivi Castrogiovanni con la modifica proposta dall'emendamento Napoli ed altri ed accettato dal proponente al terzo di tali articoli.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	71
Favorevoli	19
Contrari	52

(L'Assemblea non approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Ardizzone - Aiello - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Bosco - Cacciola Cacopardo - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Calajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cosentino - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Di Cara - Drago - Faranda - Ferrara - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Presti - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Monastero -

Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Seminara - Stabile - Taormina - Verducci Paola.

Riprende la discussione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Riferendomi all'emendamento Napoli ed altri aggiuntivo al primo rigo dell'articolo 10, delle parole: « e sono incompatibili », di cui è stata accantonata la discussione, faccio osservare che tale emendamento è stato in parte assorbito dopo l'approvazione dell'articolo 9 bis, in cui è stato inserito il riferimento allo articolo 10. Perchè tale emendamento possa considerarsi completamente assorbito, propongo di sostituire nel primo comma dello articolo 9 bis alle parole « ed al numero 4 dell'articolo 10 » le altre « e con le attività di cui ai quattro numeri dell'articolo 10 ».

NAPOLI. Anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento, dichiaro di aderire alla proposta dell'Assessore alle finanze.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(E' approvato)

Ed allora l'articolo 9 bis resta così modificato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, questa legge avrà naturalmente una sua esigenza di coordinamento, così come l'ebbe quella sulla riforma agraria. Rappresento, pertanto, l'opportunità di dar mandato alla Presidenza, perchè, in sede di coordinamento, apporti al disegno di legge le necessarie modifiche di forma, aggiungendovi le dizioni eventualmente mancanti, necessarie ad una maggiore chiarezza del testo, ed operando gli opportuni spostamenti

dei comma per dare migliore organicità al disegno di legge, che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

Si proceda pertanto all'esame dell'articolo 77. Ne dò lettura.

Art. 77.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

Comunico che gli onorevoli Napoli, Gallo Concetto, Cosentino, Ferrara, Castrogiovanni e Lanza di Scalea hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere alla fine del primo comma le parole: « ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ».

La Commissione lo accetta?

STABILE. Lo accetta.

PRESIDENTE. Ed il Governo?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 77 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	10

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ardizzone - Aiello - Barbera Gioacchino - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Castiglione - Castorina - Castro-giovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Correse - Cosentino - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Di Cara - Drago - Faranda - Ferrara - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Presti - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Seminara - Stabile - Taormina - Verducci Paola.

Sui lavori dell'Assemblea.

MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA. Chiedo che sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge: « Istituzione della scuola regionale artistico-industriale per la ceramica di Santo Stefano di Camastra » (518), di cui la Commissione ha ultimato l'esame. Chiedo inoltre che si autorizzi il relatore a riferire oralmente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole Marotta.

(E' approvata)

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Chiedo che sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » (532) e la « Relazione sulla istituzione di un Casinò o di un Kursaal a Taormina. »

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni accolgo la richiesta e ricordo che, in adempimento ad una precedente deliberazione della Assemblea, sarà posto all'ordine del giorno, oltre che la relazione anche lo svolgimento della mozione numero 91 degli onorevoli Beneventano ed altri:

La seduta è rinviata a domani alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. — Comunicazioni.

II. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

1) « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » (532);

2) « Attribuzione della idoneità ai maestri candidati che hanno conseguito la sufficienza nei concorsi magistrali per la Regione siciliana » (540) (se punti su 175) » (458);

3) « Sistemazione nei ruoli ordinari dei maestri fuori ruolo, che nel concorso regionale hanno riportato 96 punti su 175. » (458);

4) « Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, recante norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare » (528) (seguito);

5) « Nuove norme per le elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana » (370);

6) « Modifiche alla legge sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su basi elettive » (142);

7) « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo » (387);

8) « Incompatibilità fra le cariche amministrative in Enti vigilati dalla Regione e la qualità di membro di una Assemblea legislativa » (451);

- 9) « Incompatibilità parlamentari e contro il cumulo delle cariche » (459);
 10) « Istituzione ed ordinamento delle scuole per i figli dei contadini » (50-bis);
 11) « Cambiamento di denominazione del Comune di S. Venerina (Catania) in S. Venerina Bongiardo » (371);
 12) « Istituzione del libretto di lavoro in agricoltura » (157);
 13) « Aggregazione della frazione Petrulli del Comune di S. Venerina al Comune di Zafferana Etnea » (478);
 14) « Istituzione di scuole elementari differenziali » (208);
 15) « Istituzione e potenziamento delle infermerie comunali sul piano generale di coordinamento dell'assistenza ospedaliera » (411);
 16) « Contributi unificati in agricoltura » (225);
 17) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (468);
 18) « Estensione al territorio della Regione siciliana delle agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (513);
 19) « Fondo per il credito alle cooperative » (426);
 20) « Ratifica del D.L.P. 11 maggio 1950, n. 13, concernente applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, contenente agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie » (408);
 21) « Istituzione nella Regione siciliana di tre ospedali sanatoriali antituberculari a tipo popolare di n. 200 posti-letto ciascuno » (438);
 22) « Aiuti all'industria vinicola siciliana » (417);

- 23) « Contributo della Regione per la costruzione delle porte bronzee nella Cattedrale di Palermo » (475);
 24) « Rivendica del diritto di proprietà dell'elaiopolio di S. Agata Militello (Messina) da parte della Regione siciliana » (531);
 25) « Bando concorsi a borse di studio per artigiani » (465);
 26) « Ratifica del D.L.P. 14 marzo 1950, n. 5, concernente istituzione delle condotte agrarie in Sicilia » (383);
 27) « Finanziamenti per le industrie connesse alle aziende agricole » (553);
 28) « Ratifica del D.L.P. 30 giugno 1950, n. 34, concernente concessione di un contributo annuo di lire un milione al giardino coloniale di Palermo » (455);
 29) « Ratifica del D.L.P. 26 giugno 1950, n. 27, concernente sviluppo nelle ricerche idrogeologiche in Sicilia » (443);
 30) « Istituzione di un Casinò o di un Kursaal a Taormina »;
 31) « Istituzione della Scuola regionale artistico-industriale per la ceramica di S. Stefano di Camastra » (518).

III. — Svolgimento delle seguenti mozioni:

- n. 89 degli onorevoli Nicastro, Franchina, D'Agata, Monastero, Colosi, D'Antoni, Ferrara, Ramirez, Caltabiano, Castrogiovanni e Montalbano.
 — n. 91 degli onorevoli Beneventano, Castiglione, Gentile, Castrogiovanni, Seminara, Cacciola, Starrabba di Giardinelli, Cusumano Geloso, Ausiello, Bianco, Majorana, Aiello, Barbera Gioacchino, Montalbano, Ramirez, Papa D'Amico, Gallo Concetto, Faranda.

La seduta è tolta alle ore 21,25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

Risposta scritta ad interrogazione.

MONDELLO. — Al Presidente della Regione. — « Per sapere perchè non sia intervenuto con la dovuta prontezza presso gli uffici dell'Assessorato degli enti locali, che da anni trascinano lunghe e spesso inutili contestazioni circa le pratiche inerenti alla sistemazione del personale degli Ospedali riuniti di Messina, « Piemonte » e « Regina Margherita », con grave danno morale ed economico del personale stesso.

Ritenuto che tale pratica — più volte approvata dal Consiglio di amministrazione degli ospedali, dagli organi competenti della prefettura inviata all'Assessorato enti locali, varie volte, riveduta, corretta dagli organi regionali, e giacente sempre al punto di prima con grave documento al prestigio e alla efficienza dell'Autonomia regionale sorta, fra l'altro, anche per agevolare il disbrigo delle pratiche amministrative degli enti siciliani, sottraendole alla nota lentezza della burocrazia centrale — è ormai maturata, l'interrogante chiede un pronto intervento del Governo al fine di ottenere la immediata approvazione dell'organico e la sistemazione del personale ospedaliero. » (1230) (Annunziata il 30 gennaio 1951)

RISPOSTA. — « Comunico che con nota 18 settembre 1948, n. 38257, la Prefettura di Messina trasmise all'Amministrazione degli enti locali, per la prescritta omologazione, la deliberazione n. 38 del 21 luglio 1948 con la quale gli Ospedali riuniti sopraindicati avevano modificato la pianta organica del personale.

In ordine a tale deliberazione, l'Amministrazione dopo avere richiesto alcuni atti istruttori mancanti e poi trasmessi dalla Prefettura con nota del 4 maggio 1949, numero 19666 div. 2/2, ebbe a comunicare alla Prefettura stessa alcuni rilievi formulati dall'Assessorato regionale per l'igiene e la sanità, il cui parere era stato all'uopo richiesto per la parte concernente i servizi sanitari.

La Prefettura di Messina, con nota 12 di-

cembre 1949 n. 65941 comunicò che, in seguito a rilievi dello Assessorato regionale della sanità, il Commissario prefettizio degli Ospedali in oggetto aveva stabilito di procedere ad un'ulteriore revisione della pianta organica del personale, desiderando prevedervi l'inclusione di altri dipendenti che si sarebbero resi necessari in conseguenza della costruzione in corso di nuovi reparti e, quindi, dell'impianto di nuovi servizi.

In seguito a sollecitazioni da parte della Amministrazione degli enti locali, la Prefettura di Messina, con nota 4 luglio 1950 n. 30101, trasmise la deliberazione n. 4 del 3 febbraio 1950 con la quale gli Ospedali riuniti di quella città avevano revocato l'anzidetta precedente deliberazione n. 38 del 2 luglio 1948 adottanto, nel contempo, una nuova pianta organica per il personale dei due nosocomi, ampliata in relazione ai nuovi reparti e servizi in corso di impianto.

In merito a tale nuovo deliberato l'Amministrazione degli enti locali con nota 9 agosto 1950 diretta al Prefetto di Messina, dopo aver fatto presente che la formazione di un organico di posti, in un ente pubblico, deve sempre effettuarsi in diretta relazione alle esigenze dei suoi servizi e che d'altra parte l'organico stesso ha per sua natura carattere di stabilità nel senso che le sue variazioni possono intervenire soltanto in caso di mutamenti verificatisi nell'entità e quindi nell'organizzazione dei servizi medesimi, rilevò, in via pregiudiziale, l'erroneità del criterio che l'Amministrazione degli Ospedali in oggetto avevano seguito con l'includere nella nuova pianta organica dell'ente dei posti inerenti e servizi che si sarebbero dovuti espletare allorchè fossero stati impiantati negli Ospedali stessi dei nuovi reparti specialistici, per di più, non ancora precisati. Si osservò, al riguardo, che non sembrava possibile fissare il numero e le qualità di dipendenti occorrenti per l'espletamento di servizi dei quali non si cono-

scevano ancora l'entità e le particolari esigenze.

Ma, di fronte a tali rilievi, il Commissario prefettizio degli Ospedali in argomento insistette, tramite la Prefettura, nel suo deliberato, assicurando che il numero di posti previsto nella nuova pianta organica era il minimo occorrente per l'espletamento di tutti i servizi che si sarebbero resi necessari anche nei nuovi reparti in via di allestimento e che, se mai, le particolari esigenze avrebbero potuto determinare delle aggiunte a tale minimo.

In considerazione delle premure pervenute in proposito dalle Autorità locali, l'Amministrazione degli enti locali, con nota del 1º ottobre 1950, comunicò alla Prefettura che l'insistente richiesta del Commissario prefettizio sarebbe stata accolta previo parere favorevole dell'Assessorato regionale per la sanità ed a condizione che, in riguardo al carattere di stabilità della pianta organica, un ulteriore aumento dei posti sarebbe stato consentito, in avvenire, soltanto ove i due nosocomi avessero ricevuto un ulteriore ingrandimento. Si fece, altresì, presente, in tale occasione, che la citata deliberazione n. 4 del 3 febbraio 1950 non poteva, d'altra parte, essere omologata poiché nella pianta organica in essa stabilita non erano stati indicati gli stipendi relativi ai vari posti, così come prescrive l'art. 51 del Regolamento amministrativo approvato con R.D. 5-2-1891, n. 99, e non era perciò possibile verificare ai fini dell'omologazione se la spesa complessiva per il personale fosse o meno so-

stenibile dal bilancio dell'ente. In seguito a ciò il Prefetto di Messina, con nota n. 55261 del 10 novembre 1950, inviò a questa Amministrazione la deliberazione n. 13 del 30 luglio 1949 con la quale il Commissario prefettizio degli Ospedali anzidetti aveva fissato il trattamento economico per quasi tutti i dipendenti, riservandosi di stabilirlo successivamente anche per il personale sanitario.

Con nota 11 gennaio n. 00047 l'Assessorato Regionale per l'igiene e la sanità comunicò il suo parere favorevole, per quanto di competenza, sulla deliberazione n. 4 del 3 febbraio 1950.

E così, questa Amministrazione in data 13 gennaio ha potuto omologare tale deliberazione con esclusione della parte concernente il personale sanitario il cui trattamento economico non risulta ancora determinato.

Come si vede, se tale deliberazione ha richiesto circa sei mesi di tempo per essere omologata, e solo parzialmente, ciò va attribuito al fatto che tale atto risulta essere stato adottato affrettatamente e, quindi, irregolarmente dall'Amministrazione degli Ospedali, la quale avendo agito sotto la continua minaccia di scioperi da parte del personale ospedaliero non ha potuto operare con quella serenità che la delicatezza del provvedimento richiedeva ». (12 febbraio 1951)

Il Presidente della Regione
RESTIVO.